

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 7.** Vacca.

Sopprimerlo.

***9. 35.** Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

1. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. 55. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova).

1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 438. - Norme comuni sul periodo di formazione e di prova. - *1.* Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.

2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.

3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.

Art. 439. - Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici. *1.* Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla

scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.

2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:

a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;

b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

c) le attività di formazione svolte.

3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area v della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. 440. - Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo. *I.* - L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di *tutor*; sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.

2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:

a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;

b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;

c) le attività di formazione svolte.

3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.

4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di

provenienza.

2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 3. Centemero, Palmieri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 80 giorni nell'anno scolastico.

2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

3. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni.

9. 6. Chimienti.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297.

Conseguentemente, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

1-bis All'articolo 438 decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Durante la prova annuale uno psicologo osserverà i profili psicoattitudinali del personale docente e direttivo in prova, stilando una relazione finale.

1-ter. All'articolo 440, comma 4 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, dopo la parola: «essa» inserire le seguenti «della relazione dello psicologo».

9. 9. Vacca.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Conseguentemente, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

9. 8. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8, *aggiungere le seguenti:* nonché il personale ATA dei differenti profili professionali di nuova assunzione all'entrata in vigore della presente legge,.

9. 47. Causin.

Al comma 1, dopo le parole: di formazione e di prova, *aggiungere le seguenti:* della durata di 180 giorni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: dell'anno *con le seguenti:* del periodo;

al comma 4, dopo le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe *aggiungere le seguenti:* , fermo restando il rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione Italiana;

al comma 5 sostituire le parole: senza obbligo di preavviso, *con le seguenti:* con un preavviso di almeno 60 giorni e con atto ufficiale che specifichi le motivazioni della valutazione negativa. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il docente può inviare una memoria scritta che è posta agli atti nel fascicolo dell'istruttoria dello stesso e a seguito della quale il dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti, può rivedere la valutazione precedentemente effettuata.

9. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale è ripristinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

9. 10. Marzana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e alla verifica delle competenze nella lingua inglese e in informatica, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. 49. Santerini, Lo Monte.

Sopprimere il comma 3.

9. 29. Amoddio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di prova, inserire le seguenti: le commissioni di valutazione esterne,.

9. 12. Chimienti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte di una commissione interna composta dal dirigente scolastico e da due docenti a cui sono affidate funzioni di tutor, sulla base di un'istruttoria di una commissione esterna composta da ispettori ministeriali e psicologi.

9. 13. Chimienti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte da parte del Comitato di Valutazione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base di un'istruttoria svolta da un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*.

9. 42. Rampelli.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico con le seguenti: da parte del Comitato di Valutazione.

Conseguentemente, sopprimere le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

9. 43. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico con le seguenti: del comitato di valutazione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. 11. Chimienti, Vacca.

Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico, con le seguenti: di un comitato di valutazione nominato dal collegio dei docenti a inizio anno scolastico e.

9. 1001. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico *con le parole:* da parte del comitato di valutazione.

***9. 33.** Terrosi, Iacono.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico *con le parole:* da parte del comitato di valutazione.

***9. 50.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di *con le seguenti:* del nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico, da tre docenti nominati dal Collegio docenti e da.

9. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico *fino alla fine del comma con le seguenti:* da parte del Comitato di valutazione sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*.

9. 36. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* sentito il Comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico.

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere le parole da: sentiti il collegio *fino alla fine del periodo;*

al comma 4 sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche ed ispezioni in classe.

9. 1003. Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti il *con le seguenti:* d'intesa con.

9. 4. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, *con le seguenti:* sentiti i docenti collaboratori di cui all'articolo 7, comma 5.

9. 46. Causin.

Al comma 3, sopprimere le parole: e il consiglio d'Istituto.

9. 1. Ciraci, Fucci, Marti..

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Il personale ATA dei differenti profili professionali in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*, sentiti i docenti collaboratori di cui all'articolo 7, comma 5.».

9. 45. Causin.

Sopprimere il comma 4.

9. 15. Luigi Gallo.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015,;

Conseguentemente, sopprimere le parole: del grado di raggiungimento degli stessi e le parole: anche prevedendo a verifiche e ispezioni.

9. 21. Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015.

9. 16. Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

9. 1004. Labriola.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole del grado di raggiungimento degli stessi.

9. 20. Vacca.

Al comma 4, sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.

9. 53. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: , anche prevedendo verifiche e ispezioni.

9. 18. Vacca.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: verifiche e.

9. 19. Vacca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: degli ispettori ministeriali.

9. 14. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 5.

***9. 30.** Amoddio.

Sopprimere il comma 5.

***9. 56.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, l'anno di prova potrà essere ripetuto per un anno il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

9. 28. Vallascas, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del

periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.

Conseguentemente, al primo periodo sostituire le parole: il dirigente scolastico *con le seguenti:* l'ufficio scolastico regionale.

9. 27. Vacca.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.

9. 26. Vacca.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il Dirigente dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di un anno con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un *team* di tutor formato da almeno un docente della classe di concorso di riferimento.

9. 41. Rampelli.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: In caso di valutazione negativa, il personale docente viene nuovamente sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui esito positivo è vincolante ai fini dell'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa del secondo periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.

9. 1002. Chimienti.

Al comma 5 sostituire le parole: il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. *Se, con le seguenti:* il Dirigente Scolastico dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di un anno, con la nomina da parte del collegio dei docenti di un *team* di tutor. Qualora anche questo secondo anno non abbia dato esito positivo, se.

9. 44. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. *con le seguenti:* il Dirigente dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di 6 mesi, con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un *team* di tutor.

9. 37. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 dopo la parola: provvede, *inserire le seguenti:* di concerto con il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. 1005. Labriola.

Al comma 5, sostituire le parole: alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obblighi di preavviso *con le seguenti:* a comunicare l'esito al docente.

9. 5. Marzana.

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: provvede alla dispensa del servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso *con le seguenti:* decreta il non

superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta.

9. 54. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso *con le seguenti:* provvede al rinvio del docente ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa.

9. 25. Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.

9. 48. Causin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 1, del decreto-legge n. 58 del 7 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 5 giugno 2014, che hanno un contenzioso pendente legato al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 ovvero avverso la rinnovazione della procedurale concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202 sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione a carattere nazionale al termine del quale sosterranno una prova scritta e una orale non selettive sulle tematiche del corso. A conclusione delle prove verranno inseriti in una graduatoria ad esaurimento.

9. 2. Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Giuramento del personale docente al termine del periodo di formazione e di prova).

1. Il personale della scuola, dirigente, docente, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), al termine del periodo di formazione e di prova, se positivamente superato, e prima dell'effettiva immissione in ruolo, è tenuto a prestare un giuramento di fedeltà alla Repubblica.

2. Il giuramento di fedeltà di cui al comma i è prestato secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nell'interesse dell'amministrazione, per il perseguimento del pubblico bene».

9. 01. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.

(Modifiche al Capo IV, Titolo I, Parte III e al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dell'articolo 492 le lettere «b), c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti:

- b) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni;
- c) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 11 giorni ad un mese;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- f) la destituzione»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 492 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al personale docente sono inoltre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, le sanzioni di cui agli articoli 55-*bis*, comma 7, 55-*quater* e 55-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:

«Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni e da 11 giorni ad un mese.

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

- a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.»;

d) dopo l'articolo 501 è inserito il seguente:

«Art. 501-*bis* - Competenza all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il personale docente.

1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere a) e b), è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
2. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale;
3. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 55-*bis*, comma 7 e 55-*sexies*, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ove l'entità delle sanzioni ivi previste superi il termine temporale dei 10 giorni. Diversamente, nell'ipotesi di irrogazione delle suddette sanzioni fino ad un massimo di 10 giorni, organo competente è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;

4. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».

2. Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma i dell'articolo 535 i numeri da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino a dieci giorni;

4) la sospensione della retribuzione da undici giorni fino ad un mese;

5) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento fino a dieci giorni;

6) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento da undici giorni ad un mese;

7) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

8) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;

9) l'esclusione definitiva dall'insegnamento»;

b) *Il comma 2 dell'articolo 535 è sostituito dal seguente:*

«2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma i sono inflitte dal dirigente scolastico. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal dirigente dell'ambito territoriale, che per quelle indicate ai numeri 7), 8) e 9) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.»;

c) *Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale privo del titolo di abilitazione, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie destinate al personale abilitato, una volta acquisiti i relativi titoli».

d) *Al comma 1 dell'articolo 536 le parole: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti:*

«e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 535»;

e) *Il comma 2 dell'articolo 536 è sostituito dal seguente:*

«2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica una tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4) dell'articolo 535, in base alla gravità del fatto commesso.»;

f) Al comma 1 dell'articolo 537 le parole: «di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 7) e 8) dell'articolo 535».

9. 02. Centemero, Palmieri.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 5. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Aggiornamento e formazione del docente).

1. Per gli anni 2015 e 2016 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni per gli anni 2015 e 2016.

10. 31. Vacca, Brescia, Gallo, Marzana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Aggiornamento e formazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016.

10. 32. Vacca, Marzana, Brescia, Gallo, Valente.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 è istituita la tessera nazionale del docente che attribuisce la gratuità ai musei statali e civici, sconti convenzionati per spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento. A partire dal 2016 saranno oggetto di deduzioni in sede IRPEF tutte le spese di natura professionale, per l'aggiornamento e l'autoaggiornamento. Per la frequenza a corsi di aggiornamento riconosciuti dal MIUR effettuati a pagamento da parte dei docenti è prevista detrazione fiscale del 50 per cento da computarsi in un triennio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015, e di 421,137 milioni di euro a decorrere dal 2016.

10. 47. Rampelli.

Sostituirlo con il seguente:

«Articolo 10

(Formazione in servizio del personale docente scolastico).

1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il piano nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.

2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:

a) i Piani nazionali di Formazione triennale;

b) i piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

c) le esigenze e i bisogni formativi individuali.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:

a) individuazione delle aree di intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema nazionale di Valutazione;

b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;

c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;

d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative del personale scolastico.

4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionale:

a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;

b) le competenze linguistiche anche in «Italiano lingua 2» e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;

c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate in collaborazione con università, centri di ricerca, enti accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.

7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.

8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

9. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.

10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015, e di ulteriori 40 milioni di

euro a decorrere dal 2016.

10. 1002. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

10. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3; al comma 4 dopo le parole: obbligatoria, inserire la seguente: retribuita e sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

10. 17. Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti delle scuole statali e paritarie, nonché di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

10. 44. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno scolastico 20115-16 è istituita la tessera nazionale del docente che attribuisce la gratuità ai musei statali e civici, sconti convenzionati per spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per l'acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento. Per la frequenza di corsi di aggiornamento riconosciuti dal MIUR effettuati a pagamento da parte dei docenti è prevista la detrazione fiscale del 50 per cento da computarsi in

un triennio.

10. 48. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che attribuisce l'accesso gratuito ai musei statali e civici, sconti e convenzioni per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie d'insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, sconti e convenzioni per l'accesso a spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per l'acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento.

10. 26. Chimienti, Marzana, Vacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continua dei docenti *aggiungere le seguenti:* e del personale amministrativo e tecnico.

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, dopo le parole: formazione del docente *aggiungere le seguenti:* e del personale amministrativo e tecnico.

b) nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale amministrativo e tecnico.

10. 1. Ciraci, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: formazione continua dei docenti *inserire le seguenti:* presso la scuola statale e scuole paritarie.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.

10. 43. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del docente di ruolo *con le seguenti:* dei docenti di ruolo e con contratto a termine.

10. 29. Vacca, Marzana, Brescia, Gallo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del docente di ruolo *con le seguenti:* dei docenti di ruolo e con contratto a tempo determinato.

10. 13. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: con l'esclusione dei docenti di religione;

b) al secondo periodo, dopo le parole: per ciascun anno scolastico, *aggiungere le seguenti:* è finalizzata all'esclusivo aggiornamento relativo alla materia d'insegnamento e;

c) al secondo periodo, le parole: per l'acquisto di hardware e software, *sono sostituite dalle seguenti:* per l'acquisto od il rinnovo di software e, nel limite di non più di un'unità ogni cinque anni, di hardware,

d) al secondo periodo, le parole: iniziative coerenti con le attività individuate *sono sostituite dalle seguenti:* iniziative strettamente connesse alle attività individuate.

Conseguentemente al comma 2, le parole: di assegnazione e di utilizzo *sono sostituite dalle seguenti:* di assegnazione ed i limiti di utilizzo.

10. 1003. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ogni ordine e grado, *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione dei docenti di religione.

10. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4.

10. 46. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di libri e.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ed eventi culturali, *sostituire la parola:* nonché *con la parola:* e;

al comma 1, al termine del secondo periodo aggiungere le parole: individuate nel Piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio;

al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di accreditamento dei soggetti deputati all'erogazione di attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, favorendo la collaborazione e cooperazione tra scuole e sistema di alta formazione e gli accordi di rete tra le scuole per lo sviluppo di

centri territoriali per la formazione permanente, nonché i criteri di accreditamento dei corsi offerti;

al comma 4, dopo le parole: rappresentative di categoria *aggiungere le parole:* e sono inserite nel piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica.

10. 10. Centemero, Palmieri.

Al comma 1 sostituire le parole: per l'acquisto di *hardware e software con le seguenti:* per l'acquisto di materiali didattici, *software* specifici per l'insegnamento nell'ambito dell'autonomia didattica riconosciuta ai docenti.

10. 27. Pisano, Gallo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle competenze professionali *inserire le seguenti:* secondo gli obiettivi formativi definiti dal collegio dei docenti nel Piano annuale di cui all'articolo 66 del CCNL del Comparto scuola.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per la frequenza dei corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali può essere utilizzato fino al 20 per cento del valore della Carta.

10. 49. Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle competenze professionali, *inserire le seguenti:* purché riconosciuti e/o svolti da enti accreditati alla formazione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a norma del decreto ministeriale 177 del 2000.

10. 36. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, dopo le parole: qualificazione delle competenze professionali, *inserire le seguenti:* , per iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, e/o specialistica, e/o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, iscrizione a corsi *post lauream* e/o master inerenti il profilo professionale.

10. 11. Pillozzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: professionali, *inserire le seguenti:* per iniziative finalizzate a prevenire o curare lo stress professionale e il logoramento psicofisico.

10. 1001. Labriola.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , per rappresentazioni *fino a:* comma 4.

10. 28. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere le parole: per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali.

10. 45. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cinematografiche, aggiungere le seguenti: per eventi musicali.

10. 37. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sopprimere il comma 2.

10. 3. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Sopprimere il comma 3.

10. 2. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Al comma 3, sostituire le parole: 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: 381,137 milioni per l'esercizio 2015 e 281,137 a decorrere dall'esercizio 2016.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

(Cinque per mille Scuola).

1. A decorrere dall'anno finanziario 2016, in sede di dichiarazione dei redditi e fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa, di seguito denominato «5 per mille Scuola» al sostegno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche in base alla scelta del contribuente è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni in misura proporzionale, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 20 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per la liquidazione della quota del «5 per mille Scuola» è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

10. 53. Santerini, Lo Monte.

Sopprimere il comma 4.

10. 15. Vacca, Brescia, Marzana, Gallo.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale o, qualora non fossero retribuibili, svolte in orario di servizio. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

10. 34. Vallascas, Vacca, Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Gallo, D'Uva.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.

10. 35. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: La formazione in servizio dei docenti è retribuita, obbligatoria, permanente e strutturale.

10. 21. Chimienti, Marzana, Brescia.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: La formazione in servizio dei docenti è retribuita, permanente e strutturale.

10. 22. Chimienti, Vacca, Marzana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di ruolo.

10. 25. Chimienti, Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: dei docenti di ruolo *inserire le seguenti:* presso le scuole statali e paritarie.

Conseguentemente:

Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.

10. 42. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di ruolo, *inserire le seguenti:* e non.

10. 23. Chimienti, Vacca, Brescia.

Al comma 4 dopo le parole: di ruolo *è inserire le seguenti:* retribuita se.

10. 24. Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche *con le seguenti:* I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuate dalle singole istituzioni scolastiche.

10. 9. Palmieri.

Al comma 4 dopo le parole: istituzioni scolastiche *inserire le seguenti parole:* e dovrà prevedere corsi di informatica obbligatori per l'utilizzo degli strumenti elettronici obbligatori.

10. 16. Vacca, Marzana, Gallo, Brescia.

Al comma 4 dopo le parole: di cui all'articolo 2 *inserire le seguenti:* con le ultime ricerche in campo didattico e pedagogico.

10. 14. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia.

Al comma 4, dopo le parole: dell'università e della ricerca, *inserire le seguenti:* tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e.

10. 8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: sentite *con le seguenti:* a seguito di contrattazione con le.

10. 20. Marzana, Gallo, Brescia, Chimienti.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: e le associazioni professionali accreditate.

***10. 51.** Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: e le associazioni professionali accreditate.

***10. 7.** Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La programmazione dell'orario di lavoro prevista per le attività di formazione di cui al comma 4 del presente articolo e il trattamento economico sono definite a seguito di contrattazione con le RSU.

10. 18. Marzana, Gallo, Chimienti, Vacca.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.

10. 6. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) Incrementare l'organizzazione dei corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNL comparto scuola 1998/2001, articolo 46, in modo che ciascuna istituzione scolastica, anche attraverso un piano triennale di formazione, sia in grado di formare tutti i collaboratori scolastici presenti in organico idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: 381,137 milioni di euro con le seguenti: 371,137 milioni di euro;

e al comma 5 sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.

10. 1000. Marzana.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Incrementare l'organizzazione dei corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNL comparto scuola 1998/2001, articolo 46, in modo che ciascuna istituzione scolastica, anche attraverso un piano triennale di formazione, sia in grado di formare tutti i collaboratori scolastici presenti in organico idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di *handicap*.

10. 19. Marzana, Gallo, Brescia, Vacca.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

***10. 12.** Marzana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

***10. 30.** Vacca, Marzana, Gallo.

Al comma 5, dopo le parole: realizzazione delle attività formative inserire le seguenti: a beneficio della scuola statale e paritaria.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.

10. 41. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 sostituire le parole: 40 milioni di euro annui con le seguenti: 240 milioni di euro annui.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

10. 33. Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Formazione in servizio del personale docente e del personale scolastico per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali).

1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il Piano Nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.

2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:

a) i Piani Nazionali di Formazione triennale;

b) i Piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

c) le esigenze ed i bisogni formativi individuali.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani Nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:

a) individuazione delle aree d'intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema Nazionale di Valutazione;

b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;

c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;

d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative al personale scolastico.

4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionali:

a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;

b) le competenze linguistiche anche in «Italiano Lingua 2» e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;

c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità

e con bisogni educativi speciali.

5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate in collaborazione con università, centri di ricerca, enti accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.

7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.

8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

9. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.

10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2, 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 15 milioni e a decorrere dall'anno 2016, la spesa di euro 40 milioni.

10. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di sostenere la formazione continua degli studenti, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dello studente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di studio, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi di approfondimento. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria

né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: 381,137 con le seguenti: 366,137.

10. 02. Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.

(Finanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica).

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, a decorrere dall'anno 2016, sono stanziati ulteriori 200 milioni annui che confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11. 10. Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Marzana, Chimienti, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente).

1. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di potenziamento, verifica, ricerca-azione, diagnosi e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento, del rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, della progettualità nella metodologia didattica utilizzata, dell'innovatività e del miglioramento complessivo della scuola.

3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato di autovalutazione rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla

scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti.

11. 1005. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1° settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 3:

a) quanto a 200 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente;

b) quanto a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

1) i commi 1,2 e 3 dell'articolo 10 sono soppressi;

2) mediante riduzione, fino al soddisfacimento del fabbisogno residuale, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 1010. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il MIUR stanZIA con decreto 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole:* «del merito»;

b) *alla rubrica, sopprimere i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 7.*

11. 9. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: Per la valorizzazione del merito del personale docente *con le seguenti:* «Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente.

11. 54. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: «del merito».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica sopprimere le parole:* «del merito»;

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «merito del».

11. 22. Luigi Gallo.

Al comma 1 sostituire le parole: «del merito» *con le seguenti:* «della formazione» e *sopprimere le parole da:* «ripartito a livello territoriale» fino alla fine del comma».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Il fondo di cui al comma 2 è destinato alla retribuzione spettante al personale docente per le attività opzionali di formazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, sono definite i criteri di riparto del Fondo nonché le attività di formazione»;

b) *sopprimere il comma 3.*

11. 11. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: «del personale docente» *inserire le seguenti:* «del comparto scuola statale e paritaria».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

11. 47. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica dei docenti *aggiungere le seguenti:* considerando altresì i fattori di complessità delle Istituzioni Scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo.

11. 45. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: dei docenti *inserire le seguenti:* e al tasso di dispersione scolastica.

11. 7. Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari. L'equiparazione economica e giuridica è effettuata nell'arco di 5 anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è data piena attuazione al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: «381, 137» *con:* «371, 137».

11. 25. Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 14, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le

istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: «381, 137» con: «371, 137».

11. 24. Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, composto da un docente, dotato di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di attestare la valutazione qualitativa del lavoro educativo-didattico dei docenti delle istituzioni della rete scolastica sulla base di parametri stabiliti con decreto del ministero dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

11. 23. Marzana.

Sopprimere il comma 2.

11. 27. Chimienti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche, rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.

2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:

- a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;
- b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;
- c) la valutazione dei livelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.

2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.

2-quater. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al

comma 1».

11. 1001. Marzana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, fissa a inizio di ogni anno scolastico i criteri, basati su principi di merito e di trasparenza, per la assegnazione annuale di una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. La predetta valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, istituito presso ciascuna istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11. 6. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dalla approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione di cui al comma 3 successivo. Con decorrenza 1° settembre 2015 in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei POF di istituto, il fondo della istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del CCNL scuola vigente, incrementato di 700 milioni di euro».

11. 40. Terrosi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I docenti che vogliono partecipare all'assegnazione di risorse aggiuntive per il proprio lavoro presentano dei progetti che saranno valutati da un'apposita commissione di docenti. I progetti che hanno carattere interdisciplinare e fanno ricorso a nuove metodologie, anche di tipo informatico, avranno un esplicito riconoscimento nella valutazione complessiva. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la composizione della commissione dei docenti».

11. 57. Binetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, annualmente, sottopone all'approvazione del Consiglio di

Istituto, del Comitato tecnico-scientifico, ove istituito, del Comitato di Valutazione e del Nucleo di autovalutazione, in seduta comune, i criteri della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovazione e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Sulla base dei criteri approvati, il dirigente scolastico, individua i docenti meritevoli e assegna quanto previsto al comma 1».

11. 32. Burtone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

11. 44. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, e acquisito il parere del comitato di valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, definendo in sede di contrattazione integrativa di istituto i criteri di ripartizione della somma.

11. 46. Fioroni.

Al comma 2, sostituire le parole: il dirigente scolastico, con le seguenti: Il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999.

11. 29. Marzana.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: il dirigente scolastico inserire le seguenti: sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e;

b) sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti con le seguenti: della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate all'inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali, della valutazione delle competenze didattico-disciplinari, della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori

difficoltà, della gestione corretta del processo di apprendimento e della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti e in ragione dei risultati ottenuti in termini.

11. 1002. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico, *inserire le seguenti:* sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, *con le seguenti:* della valutazione delle competenze didattico-disciplinari, della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, della gestione corretta del processo di apprendimento e della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti e in ragione dei risultati ottenuti in termini.

11. 15. Chimienti.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico, *inserire le seguenti:* sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e.

11. 16. Chimienti.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico, *inserire le seguenti:* previa delibera del collegio dei docenti.

11. 51. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, *con le seguenti:* il collegio dei docenti.

11. 21. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere le parole: sentito il Consiglio di Istituto.

11. 3. Ciraci, Fucci, Marti.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto assegna annualmente una somma *con le seguenti:* di concerto con il collegio dei docenti e il consiglio di istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma.

***11. 49.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto assegna annualmente una somma *con le seguenti:* di concerto con il collegio dei docenti e il consiglio di istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma.

***11. 55.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto *con le seguenti:* sentiti i docenti collaboratori di cui all'articolo 7, comma 5.

11. 56. Causi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto *con le seguenti:* sentito il collegio docenti.

11. 42. Sgambato.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto *con le seguenti:* a seguito di contrattazione decentrata di istituto con le Rappresentanti sindacali unitarie di istituto.

11. 59. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, le parole: sentito il consiglio d'istituto *sono sostituite dalle seguenti parole:* sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e sentito il Consiglio di Istituto *e le parole:* al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti" sono soppresse.

11. 1000. Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto *con le seguenti:* sulla base dei criteri formulati dal Consiglio di Istituto e su proposta del Collegio dei docenti.

11. 58. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito *con le seguenti:* di concerto con.

***11. 20.** Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito *con le seguenti:* di concerto con.

***11. 48.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito *con le seguenti:* di concerto con.

***11. 52.** Labriola.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito *con le seguenti:* in accordo con.

11. 19. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito *con le seguenti:* con l'approvazione del.

11. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti.

11. 28. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole da: della valutazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle ore aggiuntive svolte per attività didattiche nel proprio istituto e per la formazione.

11. 12. Luigi Gallo.

Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei

risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti *con le seguenti*: della valutazione delle competenze didattico-disciplinari, della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, detta gestione corretta del processo di apprendimento e della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti e in ragione dei risultati ottenuti in termini.

11. 17. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti *con le seguenti*: della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate all'inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali.

11. 18. Chimienti.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti.

11. 26. Brescia.

Al comma 2, sostituire le parole: di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti *con le seguenti*: capacità di propiziare relazioni educative significative con gli studenti attraverso modalità didattico-disciplinari che incentivino gli apprendimenti.

11. 13. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti *con le seguenti*: di sviluppo di modalità relazionali che incentivino gli apprendimenti degli studenti con maggiori difficoltà.

11. 14. Chimienti.

Al comma 2, dopo la parola: innovatività *inserire le seguenti*: del contesto sociale in cui è inserita la scuola, di mantenimento della scolarizzazione.

11. 30. Marzana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le iniziative di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e la valorizzazione professionale dei docenti sono definite a seguito di contrattazione con le RSU, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

11. 31. Marzana.

Al comma 3 dopo le parole: retribuzione accessoria *aggiungere le seguenti*: Come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.

11. 1006. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.

***11. 50.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.

***11. 53.** Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del recupero delle professionalità acquisite e del riconoscimento del merito è istituito un elenco nazionale dove inserire in graduatoria, in base al servizio svolto e ai titoli posseduti, gli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni, anche non continuativi, dal 2000 al 2015. Nell'elenco nazionale saranno prioritariamente inseriti in testa coloro che hanno partecipato con esito positivo alla mobilità professionale e che non hanno ottenuto il passaggio (dall'area B all'area D) e, a seguire, tutti coloro che hanno maturato il diritto.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale amministrativo.

11. 1. Ciraci, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della valorizzazione professionale del personale docente è istituita la figura del *docente mentor*, che svolge funzioni di supporto didattico, di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento e valutazione dei docenti, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza e può svolgere, altresì, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. Il *mentor* è individuato dal dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato e che siano in possesso di titoli didattici, formativi e professionali adeguati. Il dirigente scolastico può inoltre determinare con l'atto di nomina le modalità di esonero dal servizio di docenza, ove predetto esonero sia ritenuto necessario al fine di un più efficace svolgimento della funzione in oggetto.

11. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.

(Valutazione scolastica).

1. Al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo»;

b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: «La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo»;

c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;

d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;

e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe»;

f) il comma 3-bis è soppresso;

2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato»».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

- b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;
- c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: «voto» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;
- d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, e' espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);
- e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze»;
- f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004»;
- g) sostituire il comma 6 con il seguente: «All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato»;
- h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: «ivi compresa la prova di cui al comma 4»;
- i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8.
- 11. 01000.** Vacca, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. 24. Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.

***12. 9.** Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimerlo.

***12. 17.** Terrosi.

Sopprimerlo.

***12. 20.** Fioroni.

Sopprimerlo.

***12. 23.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.

***12. 25.** Rampelli.

Sopprimerlo.

***12. 31.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato.

12. 32. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 1.

***12. 3.** Rigoni.

Sopprimere il comma 1.

***12. 1.** Centemero, Palmieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

***12. 10.** Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.

***12. 26.** Rampelli.

Sopprimere il comma 1.

***12. 27.** Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

12. 1001. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e

disponibili nell' organico dell' autonomia.

12. 2. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Al fine di rispettare la Direttiva Europea 70/1999 a partire dall'anno scolastico 2015/2016 i posti vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, è immesso in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, il personale scolastico abilitato che abbia prestato, sulla medesima classe di concorso, servizio per almeno 3 anni.

12. 13. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali vengono assegnati tramite procedura concorsuale, a cadenza massimo triennale. In attesa degli esiti del concorso, gli stessi possono essere coperti stipulando contratti a tempo determinato con una durata massima di 36 mesi.

***12. 19.** Bossa.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I nuovi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

12. 22. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 1, premettere le seguenti parole A partire dall'anno 2018/19.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole tecnico ed ausiliario inserire le seguenti ad esclusione dei soggetti individuati dall' Art. 8 comma 12 in possesso di regolare titolo abilitativo.

12. 4. Albini, Fossati.

Al comma 1, sostituire le parole non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: In caso di superamento, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo in applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

12. 12. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva

di trentasei mesi, anche non continuativi, a valere sul *turn-over*.

12. 14. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12. 11. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , successivi alla data di entrata della presente legge.

12. 21. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: non sarà applicabile a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno già maturato 36 mesi i quali avendo già acquisito un diritto al ruolo, dovranno essere inclusi in un piano quinquennale di assunzioni in ruolo attraverso esami per titoli.

Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: in concertazione col MIUR è data possibilità al docente al quale spetta il risarcimento di essere immesso in ruolo su disponibilità di posto vacante o disponibile se il docente rifiuta il risarcimento a lui spettante.

12. 18. Bossa, Narduolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ove la durata complessiva superi i trentasei mesi, il contratto è convertito in contratto a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo in applicazione del comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,. Le graduatorie di circolo e d'istituto sono trasformate in graduatoria a scorrimento per il ruolo.

12. 8. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il personale di cui al precedente periodo ha diritto ad una quota riservata di posti nel primo concorso utile bandito per la categoria di appartenenza.

12. 15. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a

tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

3. Le dotazioni lineari di parte corrente iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente, sono ridotte mediante riduzione lineare in maniera da assicurare 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

4. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

5. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

b) *all'articolo 7, sopprimere il comma 7,;*

c) *all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,;*

d) *sopprimere l'articolo 11;*

e) *all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole: «7, comma 7» e «11» e sostituire le parole: «10, commi 3 e» con le seguenti: «10, comma 5»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» con le seguenti: «2.383,863».*

12. 1004. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550

milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

2-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

2-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

c) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

d) sopprimere l'articolo 11.

5) Corrispondente riduzione, fino al fabbisogno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

6) Corrispondente riduzione lineare, fino a fabbisogno residuale, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12. 42. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudò, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione.

12. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, di cui al comma 1, è riferita esclusivamente ai servizi prestati con contratto a tempo determinato su supplenze annue o fino al termine delle attività.

1-ter. Al raggiungimento dei 36 mesi di servizio con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, così come individuati dal comma 1, è possibile, comunque, la stipula di contratti a tempo determinato per supplenze brevi in base alle graduatorie d'istituto.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 3 terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 12.

12. 30. Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al personale docente che non abbia ancora maturato 36 mesi di servizio, anche non continuativi. Per il personale docente che abbia stipulato contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 36 mesi di servizio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, con cadenza quinquennale, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico.

12. 29. Piso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I docenti della seconda fascia d'istituto abilitati sono immessi in ruolo a decorrere dall'A.S. 2015-16, su posti vacanti e disponibili, eventualmente prevedendo un piano di assunzioni triennale o quinquennale.

12. 28. Piso.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole da: 10 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* 60 milioni a decorrere dal 2015.

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12. 43. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 21,333 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

12. 33. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12. 41. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma *3-bis*.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 35. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 322 annui;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 245,452 milioni.*

12. 36. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle

missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12. 40. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi.

2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.

12. 39. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 3-*bis*.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata

ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.

12. 37. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 3-*bis*.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.

Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 433 annui;

b) al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 330,064 milioni.

12. 38. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 415 annui;

b) al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 316,344 milioni.

12. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12. 01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre

2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 13. Cristian Iannuzzi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni).

1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e

sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

13. 16. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: Il personale docente, *inserire le seguenti:* ivi compreso il contingente di 300 unità di personale utilizzato nell'anno scolastico 2014-2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché il personale.

13. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: in posizione *inserire le seguenti:* o che ha presentato formale domanda.

13. 7. Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo le parole: comando, distacco o fuori luogo alla data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica che deve essere coperto a livello provinciale.

13. 1000. Vezzali.

Al comma 1, dopo le parole: procedura comparativa *inserire le seguenti:* , secondo i criteri di equipollenza nei diversi livelli della Pubblica Amministrazione.

13. 6. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

All'articolo 13 sostituire le parole da: fermo restando a 23 dicembre 2014, n. 190 *con le seguenti:* . Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere i seguenti:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 1 milione e 32 mila euro per l'anno 2015 e 3 milioni e 96 mila euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 4. Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel personale docente di cui al comma 1 del presente articolo è compreso quello del contingente di

300 unità di personale utilizzato nell'anno scolastico 2014-2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. 1. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nel personale docente di cui al comma 1 è compreso quello del contingente di 300 unità di personale, utilizzato nell'anno scolastico 2014-2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. 2. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto riguarda il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto per essi.

13. 5. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Miur, gli UUSSRR e articolazioni territoriali ai sensi della legge n. 448 del 1998 - articolo 26, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24.12.2012, n.228 (legge di stabilità 2013) e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) è utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.

13. 11. Moscatt.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. L'articolo 1, comma 57, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, è soppresso.

1-ter. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «del comparto scuola» sono soppresse. Dopo le parole: «ed enti di ricerca» inserire le parole: «nonché di tutto il personale del comparto scuola».

13. 12. Fioroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il MIUR, gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini del

raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.

***13. 14.** Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il MIUR, gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.

***13. 15.** Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 331 è aggiunto il seguente:

«331-bis. Nei confronti del personale di cui al comma 331 appartenente al comparto scuola in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso le sue articolazioni territoriali, l'applicazione del predetto comma 331 è sospesa fino alla conclusione della procedura comparativa finalizzata al transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica periferica, nei limiti delle facoltà assunzionali».

13. 1001. Causin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per il personale in posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il disposto di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

13. 1003. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (*Organizzazione e coordinamento periferico*) - 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte

dall'insegnamento».

13. 1004. Famiglietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il trattamento relativo al personale assunto con contratto a tempo determinato che fruisce del congedo straordinario per dottorato di ricerca è esteso anche al personale dottorando e assegnista di ricerca. Il servizio è riconosciuto anche ai fini del punteggio finalizzato all'aggiornamento delle graduatorie.

13. 1005. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13.

(Adempimento degli oneri già previsti per l'istituto musicale di Ceglie Messapica).

1. Ai sensi dell'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 43, si rende immediatamente operativo il contributo ministeriale annuale del Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento dell'Istituto musicale di Ceglie Messapica accorpato al Conservatorio statale di musica «Tito Schipa» di Lecce, ivi compresi gli oneri per il trattamento economico e la stabilizzazione del personale docente e tecnico ivi operante, secondo la convenzione 7 marzo 2006 tra comune di Ceglie Messapica e Ministero dell'economia e delle finanze.

13. 01. Ciraci, Altieri, Marti, Centemero.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti la realizzazione di un piano assunzionale straordinario del MIUR, per l'attuazione della buona scuola).

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2.

2. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, abbiano svolto, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico per almeno 36 mesi. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alle prove scritte della predetta procedura concorsuale.

3. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di 10 dirigenti amministrativi, possono partecipare anche tutti i soggetti che, alla data di

emanazione del bando di concorso, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione per le professioni legali.

4. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché di quota parte della percentuale prevista dall'ultimo periodo, del secondo comma, dell'articolo 24 della presente legge.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 02. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Trasferimento di funzioni e attività amministrative delle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge e, in particolare allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2016, di n. 413 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.

2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 3 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in

aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

3. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022 *con le parole:* a 77.713.000 euro per l'anno 2016, a 114.663.000 euro per l'anno 2017, a 61.963.000 euro per l'anno 2018, a 27.863.000 euro per l'anno 2019, a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13.923.000 euro per l'anno 2022;

all'articolo 24, comma 3:

a) dopo le parole: 12, comma 2, *aggiungere le parole:* 13-bis, comma 5;

b) sostituire le parole: a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 *con le parole:* a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

c) alla lettera b) sostituire le parole: a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 *con le parole:* a 32.267.000 euro per l'anno 2023, a 75.487.000 euro per l'anno 2024 e a 115.237.000.

13. 01000. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 03. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62 del 2000.

13. 04. Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Internalizzazione dei servizi di pulizia e dei servizi di collaboratore scolastico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.

13. 05. Marzana, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di

euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.

4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 2014.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.

6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*bis* inserire il seguente:

«1-*ter*. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-*bis*, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

13. 01002. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti

entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento

attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

13. 07. Saltamartini, Simonetti, Borghesi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) legge n. 62 del 2000.

13. 08. Falcone, Molea.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

1. Gli eventuali risparmi di spesa conseguenti a scioperi del personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca confluiscono nei fondi MOF.

13. 01001. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: statale e paritaria.

Conseguentemente:

Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 20 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.

14. 12. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la

riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 62/2000, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.

14. 1000. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole del sistema nazionale di istruzione e formazione, con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e formazione, e le parole

ai bilanci delle scuole con le seguenti: ai bilanci delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sistema scolastico con le seguenti sistema educativo di istruzione e formazione e al comma 6, dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative e prima delle parole: nella risoluzione inserire la parola: statali.

14. 4. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: , i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.

***14. 13.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.

***14. 2.** Centemero, Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 2, dopo le parole: docenza, inserire le seguenti: le operazioni di gestione amministrativa, previdenziale e di mobilità del personale docente di ruolo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2016-2017 le operazioni del personale di ruolo dovranno avvenire esclusivamente tramite sistema informativo on line.

14. 5. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole da: 15 del decreto legge, n. 133 con le seguenti: 6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

14. 6. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. I dati presenti sul portale di cui al comma 1, o comunque già forniti ad una Amministrazione pubblica, non potranno essere ulteriormente richiesti alle scuole.

14. 9. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3

Conseguentemente: all'articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole: e sono inseriti nel curriculum dello studente, e *sopprimere il comma 3.*

14. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non potranno più essere fatti oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

14. 10. Carocci, Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole della presente legge aggiungere le seguenti: è inserito nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado la figura dell'assistente tecnico ed

14. 1. Ciraci, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso la costruzione di un portale e di *forum* informatici dedicati.

14. 11. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Una sezione del portale è dedicata ad una *community network peer to peer* a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione *on-line* tra cui *forum* di discussione *chat room* per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio.

14. 8. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che

delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

***14. 01.** Palmieri, Centemero.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle «istituzioni scolastiche» statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

***14. 02.** Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle «istituzioni scolastiche» statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

***14. 03.** Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera b).

14. 01000. Carocci, Rocchi, Mazzoli, Fabbri.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(disposizioni straordinarie per l'alta formazione artistica e musicale).

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei

casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 508 del 21/12/99, sono perfetti ed efficaci.

2. Al fine di consentire all'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di poter continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali, nelle more della emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.800.000, per assicurare il pagamento dei costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.

3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lett. e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

a) accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali su base regionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla valutazione delle istanze e stila una graduatoria delle stesse secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dalla presente legge. Per l'attuazione del presente comma l'onere complessivo massimo è pari a euro 5.000.000 per l'anno 2015, a euro 10.000.000 nell'anno 2016, a euro 17.000.000 nell'anno 2017 e a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 01001. Crimi, Manzi, Rampi, Malpezzi, Ghizzoni.

ART. 15.

Sopprimerlo.

***15. 8.** Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Sopprimerlo.

***15. 23.** Miotto, Lenzi, Capone, Albini, Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D'Incecco.

Sopprimerlo.

***15. 29.** Palmieri.

Sopprimerlo.

***15. 37.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.

(Cinque per mille).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è, aggiunta la seguente: «e-bis) al sostegno del sistema nazionale di istruzione»;

b) dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente: «4-terdecies.1. Le somme relative alla quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla finalità di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono assegnate ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo tra i suddetti fondi e i criteri in base ai quali destinare le medesime risorse alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.

15. 1001. Bonomo.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.

(Cinque per mille).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è, aggiunta la seguente: «e-bis) al sostegno del sistema nazionale di istruzione»;

b) dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente: «4-terdecies.1. Le somme relative alla quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla finalità di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) sono assegnate, sino a concorrenza dell'importo massimo di 50 milioni di euro annui, ai fondi per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo tra i suddetti fondi e i criteri in base ai quali destinare le medesime risorse alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 1002. Bonomo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente: «4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. Le somme di cui al primo periodo sono assegnate, sino a concorrenza dell'importo massimo di 50 milioni di euro annui e proporzionalmente sulla base delle scelte dei contribuenti, ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri in base ai quali destinare le risorse iscritte nei suddetti fondi alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in misura proporzionale alle scelte espresse, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Per le finalità di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.

15. 1003. Bonomo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis), con il seguente:

e-bis) sostegno al sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente sopprimere la lettera a) e c).

15. 32. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis) con il seguente:

e-bis) sistema nazionale di istruzione;

Conseguentemente:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. I contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte al sistema nazionale di istruzione di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) effettuano la scelta in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da determinarsi con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La quota di risorse attribuita al sistema di istruzione nazionale a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

15. 12. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis), con le seguenti: sostegno al sistema nazionale statale di istruzione";

Conseguentemente:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) La somma complessiva delle risorse di cui al presente comma è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere indirizzata alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni poste in zone a basso reddito»;

b) sopprimere la lettera c).

15. 33. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1 , comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

15. 16. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali del sistema nazionale di istruzione; »

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «scuole statali»;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4- quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte, pari al 10 per cento della somma complessiva ricevuta da ciascun istituto beneficiario, all'acquisto di materiale didattico e alla formazione del personale scolastico in relazione alla disabilità e ai bisogni educativi speciali».

15. 11. Marzana.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille».

15. 9. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;

3) al secondo periodo, sostituire la parola: «istituzioni», ovunque ricorra, con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;

4) al secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 10 per cento», con le seguenti: «pari al 30 per cento»;

15. 15. Vacca, Alberti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

OrizzonteScuola.it

a) *alla lettera b)* sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali.

b) *alla lettera c)*, capoverso 4-quaterdecies apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «le scuole statali e degli enti locali»;

3) al secondo periodo, sostituire la parola: «istituzioni», ovunque ricorra, con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali».

15. 18. Vacca, Alberti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e formazione;»

Conseguentemente:

a) *alla lettera b)*, sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale;

b) *alla lettera c)*, sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: l'istituzione scolastica o formativa del sistema nazionale di istruzione e formazione.

15. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche statali».

Conseguentemente alla lettera c) sostituire il capoverso: 4. Quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

15. 19. Terrosi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

e-bis) tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione;

15. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali».

15. 35. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche statali».

15. 27. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a) capoverso lettera e-bis)) sostituire le parole: istituzioni scolastiche *del con le seguenti:* al sostegno del.

Conseguentemente alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies), primo periodo, sostituire le parole: indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma *con le seguenti:* indicano tale finalità e al secondo periodo, sopprimere le parole *da:* per essere destinata alle singole istituzioni fino a Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

15. 21. Lenzi, Miotto, Capone, Albini, Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D'Incecco.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera e-bis)), dopo le parole: istituzioni scolastiche *inserire le seguenti:* statali e paritarie.

15. 25. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera e-bis)), dopo le parole: di istruzione *inserire le seguenti:* e percorsi di istruzione e formazione professionale.

15. 24. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: le istituzioni scolastiche *con le seguenti:* le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.

15. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 4-septiesdecies è inserito il seguente:

4-octiesdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

15. 10. Vacca.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà

iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

***15. 28.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies) con il seguente:

4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

***15. 36.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Paglia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-quaterdecies, primo periodo, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica *fino alla fine del periodo, con le seguenti :* di devolvere la somma al sistema nazionale d'istruzione che provvederà susseguentemente a ripartire tali importi sulla base di criteri nazionali oggettivi ed obiettivi specifici.

15. 1. Ciraci, Altieri, Marti, Fucci, Centemero.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale d'istruzione *con le seguenti:* le istituzioni scolastiche o formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.

15. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento, *con le seguenti:* 50 per cento.

15. 14. Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

15. 34. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

***15. 20.** Sgambato, Bonavitacola, Carloni, Bossa, Manfredi, Palma, Salvatore Piccolo, Valeria Valente.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

***15. 13.** Vacca.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: a tale onere, quantificato in 150 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini

di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

15. 1006. Labriola.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: a tale onere, quantificato in 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

15. 1005. Labriola.

Al comma 1, capoverso 4-quaterdecies, dopo le parole: zone a basso reddito aggiungere le seguenti: , alle istituzioni paritarie che forniscono il servizio scolastico essenziale in territori dove non sono presenti istituzioni statali,.

15. 30. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di riparto delle somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le finalità di cui al presente articolo è destinata una quota non superiore al 20 per cento del Fondo stesso.

***15. 22.** Lenzi, Miotto, Capone, Albin, Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D'Incecco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di riparto delle somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le finalità di cui al presente articolo è destinata una quota non superiore al 20 per cento del Fondo stesso.

***15. 1000.** Santerini, Lo Monte.

Sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.

15. 1004. Bonomo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Risorse statali per l'istruzione).

1. Lo Stato assicura al sistema educativo di istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale da raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

2. Le risorse pubbliche per l'istruzione vengono distribuite sulla base dei seguenti criteri:

- a) collocazione in zone di disagio economico, culturale e sociale;
- b) numero di alunni per classe e di alunni diversamente abili;
- c) dotazione tecnologica presente;
- d) territori in aumento demografico.

15. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 24.

16. 1000. Vacca.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(School bonus).

Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto.

16. 4. Vacca.

Sostituire la rubrica con la seguente: bonus fiscale per le scuole.

16. 21. Bossa.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli istituti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

16. 28. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli istituti.

16. 5. Marzana.

Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: delle scuole statali degli enti locali del sistema di istruzione nazionale.

16. 8. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti con le seguenti: di tutti gli istituti.

16. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, con le seguenti: scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali.

16. 27. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.

***16. 20.** Terrosi.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.

***16. 25.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.

***16. 29.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: formazione.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente rispettivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

16. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: potenziamento di quelle esistenti inserire le seguenti: , anche paritarie,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.

16. 22. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: e incentivino la prosecuzione degli studi.

16. 6. Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: per cui la utilizzazione Comuni, Province e Città-metropolitane istituiscono un apposito capitolo di bilancio dell'erogazione.

16. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti: , nonché quelle che favoriscano gli studenti a rischi di dispersione scolastica, al fine di facilitare la frequenza scolastica.

16. 26. Binetti.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurricolari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche.

16. 9. Vacca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale ovvero ogni altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua l'erogazione liberale e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

16. 19. Alberti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

16. 18. Alberti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: il credito d'imposta non è in ogni caso cumulabile con le detrazioni previste dal successivo articolo 17, e dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

16. 17. Alberti.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono della prima quota annuale del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

16. 16. Alberti.

Sopprimere il comma 4.

16. 10. Vacca.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartite fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti.

16. 11. Vacca.

Al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma I comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento *con le seguenti:* I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge.

16. 12. Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento *con le seguenti:* soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.

16. 14. Luigi Gallo.

Al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento *con le seguenti:* I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 versano mensilmente il 20 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.

16. 15. Luigi Gallo.

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* comunicano con la seguente: versano;

b) *dopo le parole:* di tale ammontare *aggiungere le seguenti:* e della quota successivamente ricevuta. Il MIUR provvede alla.

c) *dopo le parole:* erogazioni stesse *aggiungere le seguenti:* e ne da pubblicazione.

d) *sopprimere le parole:* nonché della, *le parole:* e dell'utilizzo e le parole e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche tramite il proprio sito web istituzionale comunicano la destinazione delle risorse ricevute che è rinvenibile pure sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

16. 13. Marzana.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata, pena la revoca del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, ogni forma di comunicazione in merito all'erogazione liberale di cui al presente articolo che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere l'attività d'impresa o la professione svolta dal soggetto erogante nonché per il perseguimento di uno scopo di lucro.

16. 7. Vacca.

ART. 17.

Sopprimerlo.

***17. 1.** Di Lello.

Sopprimerlo.

***17. 21.** Terrosi.

Sopprimerlo.

***17. 34.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Buono scuola).

Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito «buono scuola». L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e

in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla seguente tabella.

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
0-8.000	euro 700	euro 1.600	euro 2.000
8.001-16.000	euro 600	euro 1.300	euro 1.600
16.001-28.000	euro 450	euro 1.100	euro 1.400
23.001-38.000	euro 300	euro 1.000	euro 1.300

17. 2. Centemero, Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 1005. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 1006. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.

17. 5. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. Sono stanziati 116 milioni di euro per l'anno 2016 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

17. 19. Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(School bonus).

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

Conseguentemente,

all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti a 3.020 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.096,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

Conseguentemente,

all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 500.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17. 1002. Rubinato, Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(School bonus).

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma

pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

17. 24. Rubinato, Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. All'articolo 15 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1917 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.

17. 26. Falcone, Molea, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62/2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984 e della successiva n. 1904 del 4 ottobre 2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole paritarie primarie o secondarie di primo o secondo per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Miur per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2014 risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso

decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17. 30. Gigli, Santerini, Lo Monte, Sberna.

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore, per ogni alunno o studente, a:

400 euro, per le scuole dell'infanzia;

600 euro per le scuole dell'obbligo;

800 euro per le scuole secondarie superiori;

Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;»

Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:

«3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «, a 3.80 milioni di euro per l'anno 2016, a 3.120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a 3.156,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.196,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.120 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.132,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.175,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.215,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2016 e a 120 milioni a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 1008. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale

di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.

17. 10. Vacca, Alberti.

Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 11.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.

17. 9. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: le spese sostenute per la mensa e per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 200 euro per alunno o studente.

17. 20. Giorgis.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: spese sostenute per la frequenza *con le seguenti:* spese direttamente connesse alla frequenza di.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* comprese le spese per il servizio di trasporto pubblico e di refezione scolastica poste, anche parzialmente, a carico dell'utente.

17. 13. Luigi Gallo.

Al comma 1, capoverso e-bis) sostituire le parole: spese sostenute per la

frequenza *con le seguenti*: spese direttamente connesse alla frequenza di.

17. 12. Luigi Gallo.

Al comma 1, capoverso e-bis) sostituire le parole: la frequenza di con la seguente: le.

17. 11. Vacca.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole da: scuole dell'infanzia a: ciclo d'istruzione con le seguenti: scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

17. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: scuole dell'infanzia eliminare la congiunzione e e a seguire, dopo le parole: del primo aggiungere le seguenti: e del secondo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 1003. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 1, lettera e-bis), sostituire le parole da: scuole dell'infanzia a ciclo d'istruzione con le seguenti: scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 1004. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso lettera e-bis), dopo: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie, e, dopo le parole o studente, aggiungere il seguente periodo: . I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62;.

17. 1007. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: scuole dell'infanzia sopprimere la parola: e e dopo le parole: del primo aggiungere le seguenti: e del secondo.

17. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso e-bis), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: e del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive*

modificazioni;

b) sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 550 euro.

17. 6. Vacca.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,;

b) sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente *con le seguenti:* per un importo annuo non superiore a 560 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 22.000 euro.

17. 7. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,;

b) sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente *con le seguenti:* per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 11.000 euro.

17. 8. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo di istruzione;

b) dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti: , se il reddito complessivo non è superiore a 35.000 euro ed il nucleo familiare non è inferiore a 3 componenti.

17. 18. Chimienti.

Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.

Conseguentemente,

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'istituzione o il potenziamento dei servizi d'istruzione e dei servizi connessi alla frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo d'istruzione, tra cui il servizio di trasporto pubblico, refezione scolastica e assistenza agli alunni affetti da disabilità, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione iniziale di 19.152.000 milioni di euro per l'anno 2015;

all'articolo 24, comma 3, alinea, sostituire le parole: 17, comma 1, con le

seguenti: 17, commi 1 e 2,.

17. 15. Marzana.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «a 3.040 milioni di euro nel 2016, a 3.030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 3.076,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.116,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.040 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.052,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.095,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.135,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 1009. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: «a 3.040 milioni di euro nel 2016, a 3.030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e a 30 milioni a decorrere dal 2020»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 1001. Adornato, Scopelliti, Bianchi, Binetti, Vignali.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: statali e paritarie degli enti locali.

17. 33. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, capoverso a-bis) dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , che accolgano gratuitamente alunni in disagiate condizioni sociali e somministrino ad essi la refezione scolastica gratuita, ai sensi dell'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

17. 32. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.

17. 25. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti: , se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ovvero a 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 24.000 euro.

17. 17. Alberti.

Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo le parole: per alunno o studente aggiungere le seguenti: nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente. Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «a 3.080 milioni di euro nel 2016, a 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 1010. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo le parole: per alunno o studente *aggiungere le seguenti:* nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente. *Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: «a 3.080 milioni di euro nel 2016, a 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e a 50 milioni a decorrere dal 2020»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 1000. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La detrazione di cui alla presente lettera è ammessa nei limiti di reddito previsti dall'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

17. 16. Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui alla presente lettera spetta nei soli casi in cui nel comune di residenza del contribuente non siano istituite scuole statali ovvero, laddove istituite, nei casi di comprovata carenza di posti disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nei quali non risultano istituite scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione statali nonché i comuni che versano in una situazione di comprovata carenza di posti disponibili;

17. 14. Brescia.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: di cui alla presente lettera; *aggiungere le seguenti:* i beneficiari della detrazione sono individuati con i decreti stabiliti nel

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

17. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Paglia.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo il caso di concessione in comodato gratuito dell'immobile da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale».

17. 02. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. L'articolo 1, comma 8, della legge 62/2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10 comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.

17. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per gli enti ecclesiastici riconosciuti dall'ordinamento italiano i requisiti generali di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 200 del 2012 sono da ritenere insiti nella natura stessa di tali enti.

17. 03. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 504/1992 si applica anche alle ONLUS di diritto ex articolo 10 comma 8 decreto legislativo 460/1997.

17. 04. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 248/2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

17. 05. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 62/2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.

17. 06. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. I requisiti a cui potranno iscriversi le imprese al registro di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.

3. Alle PMI di cui ai commi 1 e 2, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle *startup* innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

17. 07. Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Parità tra statali e paritarie in materia

di accesso ai dati anagrafici della popolazione).

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1999, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole

presenti nel territorio».

17. 08. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. L'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10 comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.

17. 09. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per l'anno 2015, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di centri estivi, per i bambini fino al compimento del quinto anno di età per un importo complessivamente non superiore a 500 euro per ogni figlio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni.

17. 010. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per l'anno 2015 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.

2. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.

17. 011. Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

Conseguentemente: all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.015 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.015 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.051,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.091,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.015 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.027,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.070,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.110,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 15 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 01004. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis:

1. l'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000, si interpreta nel senso il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni è applicabile ai soggetti senza fini di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» ;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

17. 01003. Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria).

1. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

17. 014. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria).

1. La somma delle autorizzazioni di spesa per le missioni 22 - «Istruzione scolastica» e 23 - «Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria» sono incrementate gradualmente nell'arco di un decennio fino al raggiungimento di una somma pari ad una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.

17. 015. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Denominazione del Ministero della pubblica istruzione).

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è denominato ministero della Pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca.

17. 016. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

*(Revoca e riassegnazione della quota capitarla
in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).*

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari al doppio della quota capitaria medesima.

17. 017. Rubinato, Fioroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono

revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima anche per l'anno scolastico successivo.

17. 01000. Rubinato, Fioroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per benessere psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014, e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. In caso di trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione, statale o paritario, motivato dalla famiglia con la necessità di garantire allo studente il benessere psico-fisico, le relative risorse assegnate per quota capitaria per l'anno scolastico in corso sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. La quota capitaria medesima resta assegnata all'Istituto di destinazione anche per l'anno scolastico successivo al trasferimento a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che attesti il benessere psico-fisico dello studente ed il contributo educativo, formativo e motivazionale apportato dall'Istituto medesimo.

17. 01001. Rubinato, Fioroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014, e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima.

17. 01002. Rubinato, Fioroni.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 14. Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 18. (*Scuole sicure*). 1. Per la realizzazione del progetto «scuole sicure» e nell'ambito del piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 19, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018».

18. 13. Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per l'elaborazione di soluzioni progettuali per la realizzazione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.

18. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997, n. 281»;

b) *sostituire le parole:* «provvede a pubblicare» *con la seguente:* «predisporre»;

c) *la parola:* «esperti» *aggiungere le seguenti:* «designati anche dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

d) *sostituire le parole:* «cui partecipa anche» *con le seguenti:* «cui partecipano anche i rappresentanti dell'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23».

18. 5. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: un avviso pubblico *inserire le seguenti:* rivolto a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.

***18. 4.** Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: un avviso pubblico *inserire le seguenti:* rivolto a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.

***18. 24.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre ad una commissione di esperti *con la seguente:* linee.

18. 1002. Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 1, dopo le parole: di proposte progettuali *aggiungere le seguenti:* rivolto agli enti locali, che dovranno avvalersi di professionisti *under 40 e dopo le parole:* che esamina e coordina *inserire le seguenti:* d'intesa con le Regioni *e dopo le parole:* delle moderne tecnologie nell'attività didattica *aggiungere le seguenti:* una per Regione.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18. 1000. Malisani, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti *inserire le seguenti:* in cui siano garantite anche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche.

18. 17. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti *inserire le seguenti:* , senza alcun compenso,.

18. 21. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti *inserire le seguenti:* , a titolo gratuito,.

18. 22. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: *istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri* *inserire le seguenti:* nonché due rappresentanti di Anci e Upi.

***18. 3.** Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: *istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri* *inserire le seguenti:* nonché due rappresentanti di Anci e Upi.

***18. 25.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1 dopo le parole: cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica *istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri* *inserire le*

seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province e città metropolitane e regioni.

18. 1003. Palmieri, Russo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: che esamina e coordina le proposte pervenute;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dell'apertura della scuola al territorio;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni signaleranno al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contesti locali che accoglieranno le nuove scuole. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicherà preventivamente la quantificazione e la ripartizione delle risorse disponibili per ogni regione tenendo conto della popolazione scolastica.

18. 1001. Malpezzi, D'Ottavio, Malisani, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e coordina.

18. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni *con la parola:* proposte.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

****18. 2.** Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni *con la parola:* proposte.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

****18. 26.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza energetica *inserire le seguenti:* della compatibilità con il paesaggio circostante.

18. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica *con le seguenti:* che trasformino la spazialità della didattica, al fine di superare, anche attraverso *open-space*, la rigidità imposta dallo spazio-classe e utilizzare l'edificio scolastico come risorsa per sviluppare le potenzialità cognitive degli alunni, la didattica, gli stili nonché i metodi di insegnamento-apprendimento.

18. 12. Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, avviando lavori di totale bonifica dei manufatti.

Conseguentemente:

a) al comma 2, le parole: per la realizzazione dell'edificio *sono sostituite dalle seguenti:* per la realizzazione o la bonifica da amianto del fabbricato scolastico;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata l'utilizzazione di quota parte, pari a 150 milioni nel triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi e moderni edifici scolastici, e pari a 150 milioni, a valere nel medesimo triennio 2015-2017, per la messa in sicurezza e la bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto).

18. 1010. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della valutazione delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative di cui al comma 1, sono considerati a titolo preferenziale i progetti che prevedano:

a) facilità di collegamento delle scuole attraverso collegamenti ciclo-pedonali;

b) la realizzazione degli edifici scolastici in aree dismesse o che comunque non comportino ulteriore consumo di suolo;

c) l'individuazione di spazi verdi a disposizione degli edifici scolastici;

d) la collocazione di barriere, anche naturali per mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento, comprese le emissioni sonore».

18. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano progetti per la realizzazione di nuove scuole alla rispettiva regione che seleziona le migliori proposte anche in termini di necessità territoriali, sociali e di apertura della scuola al territorio. Le Regioni trasmettono tali proposte individuate al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici garantendo almeno un intervento per regione».

18. 6. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.

***18. 1.** Squeri, Russo, Altieri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.

***18. 27.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, sostituire la parola: individuate con la seguente: selezionate.

18. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica.

18. 1004. Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «presentano» inserire la seguente: «almeno»;

b) dopo le parole: «una nuova scuola» inserire le seguenti: «in base al fabbisogno reale».

18. 7. Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sostituire le parole: alla rispettiva regione con le seguenti: alla commissione di cui al comma 1.

18. 1005. Centemero, Palmieri.

Al comma 2 sostituire le parole: la migliore proposta con le seguenti: le migliori proposte.

18. 1006. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: anche in termini di inserire le seguenti: individuazione di idonei spazi che consentano l'.

18. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo le parole: di apertura della scuola al territorio inserire le seguenti: , e di offerta di attività extracurricolari,.

18. 20. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto deve essere altresì corredato dallo studio d'impatto ambientale, che permetta all'amministrazione competente la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale.

18. 8. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 3, sostituire le parole: è utilizzata quota parte delle risorse con le seguenti: sono utilizzate le risorse.

18. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: sono posti a carico dello Stato inserire le seguenti: e sono pari al 3 per cento del capitale investito, e quindi, complessivamente,.

18. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la parola: 300 con la seguente: 150, e le parole: di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: Scuole innovative ed interventi per contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18. comma 0, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, viene destinata ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.

c) all'articolo 24 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4. comma 7, 5, comma 6, 7. comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5. 16. comma 6, 17, comma 1. 18. comma 3, e 20, comma 1. nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017. a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000

euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

18. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.

***18. 28.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.

***18. 1009.** Centemero, Palmieri.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma i dell'articolo 3, le parole da: «articolo 14» fino a: «142» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi*). - 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, per consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, a decorrere dall'anno 2015, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.

2. Per l'inserimento nei piani di cui al comma 1, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al citato comma 1, domanda alle regioni territorialmente competenti.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le

disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Per le finalità di cui alla presente norma, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono a includere l'infrastruttura di rete *internet* tra le opere edilizie necessarie»;

c) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (*Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali*). -1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e a residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2015-2017, le regioni interessate, anche in ragione delle domande presentate dagli enti locali per la predisposizione dei piani triennali di cui all'articolo 4, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali per 80 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione

del presente comma e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.

Art. 4-ter. - (Interventi per adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico). Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24. novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, da destinare a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, qualora indispensabili per sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità»;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I competenti uffici e i servizi statistico e informatico operanti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, opera presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di due unità»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) al comma 2, le parole: «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo unico per l'edilizia di cui al comma 5 dell'articolo 4 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015»;

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Copertura finanziaria*). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 4-ter e 7, pari a 551 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede tramite le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di interessi passivi, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

5. All'alinea del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «10, commi i e» sono sostituite dalle seguenti: «10, comma 3»;

b) dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 4-bis della legge 11 gennaio 1996, n. 23;».

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7. 1 commi *4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-septies e 4-octies* dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 1 , sono

abrogati.

2. L'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 20 1 2. n. 3 5, e successive modificazioni, è abrogato.

8. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, *1-bis, 1-ter* e 2 sono abrogati;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detrazioni fiscali e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche».

19. 20. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «L'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è integrato nella propria composizione dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

19. 17. Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1 sostituire le parole: al quale *con le seguenti:* alla cui struttura tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,

19. 1005. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e di programmazione degli interventi.

19. 15. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

19. 28. D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'Osservatorio può avvalersi dell'esperienza di associazioni ed organizzazioni civiche individuate sulla base di criteri oggettivi.

19. 7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti e

prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

19. 1002. D'Ottavio, Malisani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le competenze territoriali degli Enti locali e delle Regioni.

19. 1000. D'Ottavio, Malisani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della propria composizione ad organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

19. 1009. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: triennio 2015-2017 *aggiungere le seguenti:* , è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.

19. 24. Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.

***19. 2.** Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.

***19. 14.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.

***19. 34.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tenendo conto dei dati *con le seguenti:* tenendo in debito conto i dati.

19. 13. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* la quale cura il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche,.

19. 11. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Anagrafe dell'edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali, e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.

***19. 3.** Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
***19. 33.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle Regioni *con le seguenti:* con canoni di locazione a carico dello Stato per come stabilito al precedente articolo 18.
19. 1006. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle, *aggiungere le seguenti:* derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis e quelle;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari al 50 per cento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

19. 30. Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: A tali fini i poteri derogatori, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

19. 12. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Lo scorrimento delle graduatorie che derivano da bandi regionali, viene effettuato in raccordo con le regioni competenti. A tal fine, l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, svolge le necessarie attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

19. 6. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: sono utilizzabili per tutti gli interventi ricompresi nella stessa programmazione 2015-2017.

19. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sicurezza degli edifici scolastici *inserire*

le seguenti: anche in relazione a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.

19. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 3, dopo le parole: Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* fatte salve quelle risorse relative ad interventi in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato da parte della stazione appaltante il progetto definitivo, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011.

19. 1004. Malisani, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ancora da erogare *aggiungere le seguenti:* e la responsabilità civile e penale dei suddetti enti conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

19. 1003. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successiva assegnazione di ulteriori risorse statali *aggiungere le seguenti:* e la loro responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

19. 1001. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.

19. 10. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. *aggiungere le seguenti:* Le risorse sono inoltre destinate agli interventi che si rendono necessari per la ristrutturazione e la messa a norma degli immobili degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, quali «Ambienti per l'apprendimento».

19. 1. Ciraci, Altieri, Marti, Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2015, le Province e le Città metropolitane escludono dal computo di cui al comma 3, articolo 31, legge n. 183/2011 le spese in conto capitale sostenute o da sostenere entro il 31 dicembre 2015 relative ad interventi su edifici scolastici. A partire dal 2016 le spese di investimento per l'edilizia scolastica sono escluse dal pareggio di bilancio.

***19. 32.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2015, le Province e le Città metropolitane escludono dal computo di cui al comma 3, articolo 31, legge n. 183/2011 le spese in conto capitale sostenute o da sostenere entro il 31 dicembre 2015 relative ad interventi su edifici scolastici. A partire dal 2016 le spese di investimento per l'edilizia scolastica sono escluse dal pareggio di bilancio.

***19. 4.** Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta con le parole: è eliminata.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: di un importo fino alla fine del comma.

19. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta con le seguenti: è eliminata, e conseguentemente sopprimere fino al termine del comma.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: di un importo pari fino alla fine del comma.

19. 5. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 15 luglio 2015.

19. 9. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 6 sostituire le parole: entro il 31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 30 giugno 2015.

19. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 7, sesto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

19. 29. Malisani, Malpezzi, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 10, capoverso 2-oesimo, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: limitatamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antisismica.

19. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le risorse della quota a gestione statale relativa all'edilizia scolastica dell'otto per mille, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

19. 21. Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa,

Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7105 «Fondo unico per l'edilizia scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 31.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

19. 22. D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, con le seguenti 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.863,35 milioni nell'anno 2016, 1.875,70 milioni nell'anno 2017, 1.919,60 milioni nell'anno 2018, 1.961,20 milioni nell'anno 2019»;

b) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

19. 23. D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, l'ente aggiudicatore non può prevedere ribassi d'asta superiori al

15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. 8. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 90 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici ed interventi di adeguamento antisismico e dissesto idrogeologico, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10, sostituire la parola: 381,137 con: 331,137.

20. 4. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1 dopo le parole: eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, aggiungere le seguenti: ed eventi calamitosi legati al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: 40 milioni con: 90 milioni.

b) al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: 381,137 con: 331,137.

20. 2. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo la parola: crollo inserire la seguente: segnatamente.

20. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso a: enti locali proprietari.

***20. 1.** Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso a: enti locali proprietari.

***20. 6.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, dopo le parole: indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscritta Stato Regioni Enti locali il 28 gennaio 2009).

20. 5. Malisani, D'ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Istruzione degli adulti: nuovi assetti organizzativi e didattici).

1. Per sostenere e favorire - nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla Legge 92/12 - la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei *neet*, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta con proprio decreto un Piano di Azione per l'Innovazione Dell'Istruzione degli Adulti che prevede la realizzazione - a decorrere dall'a.s. 2015/2016 - delle azioni finalizzate a:

a) sviluppare, consolidare, potenziare e aggiornare le competenze del personale scolastico - richieste ai vari livelli - per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12 con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Rete Territoriale di Servizio; Centro di attività di ricerca sperimentazione e sviluppo; Commissione per la definizione del patto formativo individuale; progettazione per unità di apprendimento; percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena;

b) sostenere e favorire la progettazione e l'applicazione degli strumenti di flessibilità, di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 con particolare riferimento a quello ivi previsto alla lettera c), nonché la costituzione, presso i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a realizzare la «fruizione a distanza», di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 secondo parametri di alta professionalità individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto;

c) ampliare e potenziare l'offerta formativa prevista dai nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12, in modo da promuovere il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 e altre tipologie di percorsi formativi, nonché con i percorsi di istruzione e formazione professionale e realizzare progetti integrati con la collaborazione di altre agenzie formative pubbliche e private, anche per valorizzare l'alternanza scuola-lavoro nei CPIA;

d) sostenere e favorire il ruolo strategico dei CPIA per la costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente di cui alla Legge 92/2012, riconosciuto nell'Accordo siglato in CU il 10 luglio 2014, fermo restando la possibilità di concludere convenzioni con le regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, in modo da sviluppare e potenziare partenariati con gli attori delle reti territoriali per l'apprendimento individuati nella citata Legge 92/2012;

2. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Azione per l'Innovazione Dell'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo..., legge ... finanziate, secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti con la parte di Fondo di cui al comma 1».

3. Il MIUR, in collaborazione rispettivamente con l'INDIRE e l'INVALSI, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di istruzione degli adulti, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 al fine di garantire il miglioramento della qualità, l'innovazione permanente e l'aggiornamento dei percorsi medesimi; il monitoraggio e la valutazione devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 è così sostituito: «A partire dall'a.s. 2016/2017, i Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni da adottare con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti».

5. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 è abrogata la lettera *b*); conseguentemente la successiva lettera *c*) è sostituita con la lettera *b*).

6. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando la competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, i suddetti percorsi sono progettati e realizzati sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10».

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge 53/03 dopo le parole «in alternanza scuola-lavoro» sono inserite le seguenti: «e agli adulti iscritti ai percorsi di istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/12».

8. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 440/97 dopo le parole: «alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica» sono inserite le seguenti: «al potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA».

9. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/13 dopo le parole: «sistema educativo di istruzione e formazione» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il sistema di istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/12».

10. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 29 della legge 111/11 è inserita la

seguinte lettera: *a-bis*) I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento dei titoli previsti in esito ai percorsi di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12.

20. 08. Malpezzi, Malisani, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: «*2-bis.* Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».

20. 02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;

b) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: «*i)* attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».

20. 03. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegati le attestazioni relative a:

- a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;
- b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
- c) la composizione degli organi collegiali;
- d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
- e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-*quater*. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma *4-ter* del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

20. 04. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;

b) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*i)* attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».

2. Dopo il comma *4-bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

«*4-ter*. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegati le attestazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente

successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma *4-ter* del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:

«*5-bis* le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».

20. 05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».

20. 06. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo».

20. 07. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Interventi in materia di strutture educative).

Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi.

20. 01. Centemero, Gelmini.

ART. 21.

Sopprimerlo.

***21. 2.** Ciraci, Altieri, Fucci, Marti, Centemero, Palmieri.

Sopprimerlo.

***21. 144.** Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Chimienti, Di Benedetto.

Sopprimerlo.

***21. 205.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.

***21. 235.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimerlo.

***21. 285.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 1.

21. 140. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.;

sopprimere il comma 5.

21. 143. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

21. 141. Chimienti.

Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: in accordo con il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

21. 142. Chimienti.

Sopprimere il comma 1.

21. 1084. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Sopprimere il comma 5.

21. 1076. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: il Governo, aggiungere le seguenti: sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

21. 1095. Chimienti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

21. 225. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera a) all'alinea dopo le parole: sistema nazionale dell'istruzione, aggiungere le seguenti: , costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Conseguentemente, alla lettera i) all'alinea dopo le parole: dalle scuole dell'infanzia statali aggiungere le seguenti: e paritarie.

21. 1007. Binetti.

Al comma 2, lettera a), all'alinea, aggiungere dopo la parola: istruzione inserire le parole: , costituito dalle scuole statali, paritarie private o degli enti locali, a partire da quelle dell'infanzia.

21. 1128. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera a) numero 1) sostituire le parole: la ridefinizione con le seguenti: l'implementazione.

21. 1103. Vacca.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

21. 31. Vacca.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

21. 30. Vacca.

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

3. Il riordino e il coordinamento forme delle disposizioni di legge incluse nella codificazione.

21. 1110. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: e sostanziale e le parole da: anche apportando integrazioni fino alla fine del numero.

21. 29. Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie.

***21. 184.** Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie.

***21. 1120.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4.

21. 28. Vacca.

Al comma 2, lettera a) al numero 4) aggiungere le seguenti parole: nonché a quanto stabilito in materia di libertà educativa dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e dall'articolo 2 del Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1950, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

21. 1006. Pagano.

Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari.

21. 234. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a) numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari.

21. 1125. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).

21. 27. Vacca.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) l'abolizione degli Uffici Scolastici Territoriali (UST) di ambito provinciale e le modalità di utilizzazione del personale ivi operante, con priorità per la restituzione alle Istituzioni Scolastiche nei relativi profili di appartenenza;

21. 259. Causin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***21. 193.** Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***21. 224.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

21. 32. Vacca.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

21. 36. Vacca.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Rafforzamento dell'autonomia scolastica attraverso l'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle Istituzioni scolastiche;

Conseguentemente, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) anche in applicazione dell'articolo 118 comma 4, Titolo V Costituzione, è incoraggiata la collaborazione dei cittadini con l'amministrazione pubblica per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa della Scuola, e in particolare viene incoraggiata la partecipazione dei genitori, degli studenti e dei cittadini attivi in forma associata, intesi come soggetti giuridicamente costituiti e autonomi.

21. 1116. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, lettera b), alinea, sostituire le parole: ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche con le seguenti: finanziarie, gestionali, relative al reclutamento e alla gestione del personale, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche.

21. 20. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 1).

21. 1127. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), numero 1) dopo le parole: dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla formazione obbligatoria in servizio del personale docente;

21. 277. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 2).

21. 1117. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b) il capoverso 2) è così sostituito:

2) la responsabilizzazione e la valutazione del dirigente scolastico nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla scuola rispetto al conseguimento degli obiettivi definiti nel piano dell'offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti e fatto proprio dal Consiglio di circolo o di istituto.

21. 1119. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dirigente scolastico con le seguenti: consiglio d'istituto.

21. 35. Chimienti.

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e degli organi di gestione dell'istituzione scolastica.

21. 19. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: nella scelta *fino a:* conseguimento del *con le seguenti:* per il.

21. 33. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché.

21. 301. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: del merito.

21. 34. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: anche avvalendosi al riguardo della collaborazione di un organo di gestione dell'istituzione scolastica composto da professionisti dei relativi settori.

21.1134. Labriola.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

21. 38. Vacca.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

21. 39. Vacca.

Al comma 2 lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis. Il rispetto dei criteri per l'assegnazione dell'autonomia scolastica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

21. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis. L'istituzione della figura del mentor, docente con congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato, cui assegnare funzioni di supporto didattico, di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento e valutazione dei docenti e funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. La selezione del mentor a cui è riconosciuto l'esonero parziale dall'insegnamento, avviene in base a titoli derivanti da crediti didattici, formativi e professionali.

21. 17. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis. Individuazione di modi e modelli didattici che consentano di tenere aperte le scuole, mettendoli a disposizione degli studenti e delle famiglie nei mesi giugno-luglio.

21. 266. Binetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***21. 223.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***21. 40. Chimienti.**

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento in ruolo per l'accesso alla professione di insegnante nella scuola secondaria in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, aperto ai giovani più preparati e interessati dal punto di vista disciplinare e didattico, adeguato alle modalità di accesso al pubblico impiego e alla mobilità dei lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea come sancita dai trattati e dagli indirizzi comunitari in materia, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale e le procedure di reclutamento dei professori, sia la formazione in servizio di cui all'articolo 10, comma 4, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e alle scuole, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata e di reciproco interesse, favorendo anche lo svolgimento di attività di ricerca da parte degli insegnanti;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali annuali per l'assunzione di professori nella scuola secondaria statale con contratto retribuito a tempo determinato di formazione e apprendistato professionale; l'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso, purché abbiano maturato, all'interno del corso di laurea o di diploma accademico, ovvero con ulteriori studi universitari o accademici, almeno 36 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche;

3) il completamento della formazione iniziale degli insegnanti assunti secondo le procedure di cui al n.2) tramite:

i. il conseguimento di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; il corso di specializzazione è destinato a completare la preparazione in campo didattico, pedagogico e scolastico degli iscritti;

ii. nei due anni successivi, l'effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso scuole o reti di scuole;

4) la trasformazione, al termine del triennio, del contratto a tempo determinato di formazione e apprendistato professionale in contratto a tempo indeterminato di

professione a condizione che abbia esito positivo la valutazione da parte del sistema scolastico regionale dell'attività svolta dall'interessato;

5) la previsione che il superamento del concorso di cui al n. 2, del conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3 e la valutazione positiva di cui al numero 4, divengano gradualmente l'unico percorso per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione di supplenze;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei professori e le norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la graduale abolizione del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali e la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole paritarie per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, fermo restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e della legge 18 luglio 2003, n. 186.»

21. 303. Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione docente in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo culturale, educativo e sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle funzionali sia alle modalità di accesso al pubblico impiego sia alla mobilità culturale e professionale del personale docente ed educativo in ambito europeo come sancito dai Trattati e dagli indirizzi in materia della UE, attraverso:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione attraverso il riferimento ai cluster di competenza del profilo culturale e professionale del personale docente come previsto dagli indirizzi europei in materia, e l'attivazione di specifici curricula a numero programmato collocati nell'ambito di corsi di laurea magistrale coerenti con le classi di concorso, mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;

2) la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano in modo adeguatamente coordinato gli ambiti sia delle materie caratterizzanti e delle correlate didattiche disciplinari (fino ad un massimo di 60 CFU), sia delle materie relative alle necessarie competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e di quelle metodologiche connesse all'espletamento con successo del tirocinio professionale

(fino ad un massimo di 60 CFU). Tali percorsi saranno peraltro definiti nella prospettiva della formazione in servizio obbligatoria permanente e strutturale prevista dall'articolo 10 comma 4, e collegati con i piani nazionali per l'innovazione e la ricerca educativa e formativa;

3) la previsione all'interno del percorso di laurea magistrale abilitante di un periodo di tirocinio professionale, nonché la previsione di un esame conclusivo, nel quale sia valutato l'intero percorso, comprensivo del tirocinio professionale;

4) la previsione di standard nazionali - sentite anche le società scientifiche e il Consiglio Universitario Nazionale - per le prove di accesso alle lauree magistrali abilitanti nonché per gli esami conclusivi, che attestino anche il possesso di competenze minime - per i settori disciplinari per cui viene rilasciata l'abilitazione all'insegnamento - e che siano coerenti con la scansione dei cicli formativi, le indicazioni programmatiche nazionali e le competenze linguistiche e culturali funzionali ad assicurare mobilità culturale professionale al personale docente ed educativo in ambito europeo ed internazionale;

5) la previsione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei corsi di laurea magistrale attivati e delle competenze dei docenti abilitati secondo criteri definiti a livello nazionale e comparati in ambito internazionale;

6) la previsione di attivare una sola laurea magistrale abilitante per tipologia di classe di concorso in ciascuna regione o area territoriale vasta, previa approvazione dei Piani di offerta formativa da parte dei Comitati Regionali di Coordinamento Universitari tenendo conto sia della compatibilità con l'offerta formativa degli altri corsi di laurea magistrale sia degli indici di assorbimento nei ruoli del personale docente ed educativo definiti annualmente dall'ISTAT e dal MIUR.

7) la previsione dell'attivazione delle nuove lauree magistrali abilitanti a partire dall'A.A 2016-17 e dell'eliminazione del Tirocinio formativo Attivo a partire dall'anno successivo a quello dell'attivazione delle nuove lauree magistrali abilitanti, con norme transitorie che tutelino gli iscritti a corsi magistrali il cui titolo è valido per tale accesso.

8) la previsione di specifiche facilitazioni per gli studenti dei corsi abilitanti e dei corsi non abilitanti di utilizzare i crediti ottenuti per conseguire rispettivamente anche la laurea magistrale senza abilitazione o con abilitazione, nonché la previsione di opportune modalità per conseguire ulteriori abilitazioni in classi affini e valorizzarne il possesso ai fini di una maggiore flessibilità di impiego dei docenti; 4. il riordino delle classi disciplinari di concorso - sentite le società scientifiche e il Consiglio Universitario Nazionale e con ottica comparata internazionale - secondo principi di razionalizzazione, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;

9) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle

modalità di accesso al pubblico impiego e alla mobilità culturale e professionale in ambito almeno europeo, mediante concorsi pubblici che tengano anche conto del conseguimento di titoli culturali aggiuntivi (lauree specialistiche e magistrali, dottorati, periodi di ricerca postdoc in Italia e all'estero, ecc.).

10) le modalità di realizzazione dei concorsi di reclutamento degli insegnanti, riservati a chi ha conseguito tali lauree abilitanti, banditi per un numero di posti predeterminati dal Miur, effettuati sulla base di prove scritte e orali sulle discipline delle classi concorsuali e su quelle di natura trasversale.

11) la definizione dei contratti retribuiti di formazione e apprendistato professionale per i vincitori, di durata biennale, gestiti da scuole o reti di scuole in collaborazione con le Università, trasformabili alla fine del biennio in contratto di professore di ruolo a tempo indeterminato sulla base di una valutazione individuale degli studi compiuti e del lavoro svolto, condotta dal sistema scolastico su scala regionale in collaborazione con le Università del territorio.

21. 278. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) Riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziate e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso: 1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;

2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;

3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;

4) il riordino dette classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina

insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso.

21. 41. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

21. 154. Vacca.

Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento anche nell'ambito di corsi di laurea magistrale o di diplomi accademici di II livello a numero programmato e prova di accesso, mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello accademico;

2) la definizione dei percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare ed inclusiva, sia di un periodo di tirocinio professionale, anche in deroga al numero di crediti e alla quantità di esami di profitto previsti dalla normativa vigente;

3) la prosecuzione dei percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente, con cadenza annuale, sino all'entrata a regime del sistema di cui ai punti 1 e 2.

21. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA;

21. 153. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario.

21. 42. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA.

21. 1079. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario *con le seguenti:* , fermo restando la netta separazione tra corsi di laurea magistrale e percorso abilitativo.

21. 43. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «magistrale»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo il percorso di TFA transitorio fino alla realizzazione della proposta definitiva sull'accesso all'insegnamento;»

21. 292. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), al numero 2), dopo le parole: formazione iniziale aggiungere la seguente: gratuiti.

21. 1094. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «magistrale»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo dei servizi di diritto allo studio e agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA».

21. 293. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola universitario aggiungere le seguenti: , della durata di massima di un anno o 60 CFU,;

21. 155. Vacca.

Al comma 2, lettera c) numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti principi direttivi: 1.1) valorizzazione della metodologia dell'alternanza formativa e, in particolare, dell'alternanza scuola lavoro; 1.2) funzionalità dell'ottica disciplinare ai fini della risoluzione coordinata e interdisciplinare di problemi complessi, dell'esecuzione di compiti in situazione, dell'elaborazione di progetti di innovazione personale e sociale e della costruzione di prodotti con un'adeguata organizzazione dei processi; 1.3) impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come ordinario ambiente di apprendimento critico; 1.4) padronanza delle competenze pedagogiche, tecniche e relazionali indispensabili per lo svolgimento dei processi didattici dell'individualizzazione e della personalizzazione rivolti a tutti gli alunni.

Conseguentemente al medesimo comma:

a) alla lettera e), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo la parola: «indicatori» aggiungere la seguente: «di natura qualitativa e quantitativa»;

2. sostituire la parola: «scolastica» con le seguenti: «nei gruppi classe e nelle più larghe dinamiche relazionali e formative della scuola e della società locale»;

b) alla lettera i), numero 1.2), «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «armonizzando le scelte ordinamentali e formative con quelle vigenti nella maggior parte dei paesi europei».

21. 228. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

21. 156. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: formazione iniziale aggiungere la seguente: gratuiti.

21. 157. Chimienti.

Al comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare pediatrica per la scuola dell'infanzia.

21. 175. Manzi, Rampi, Carrescia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

21. 158. Vacca.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.

***21. 294.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.

***21. 161.** Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «all'interno del percorso di laurea abilitante,»

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «retribuito e con prova concorsuale, al termine del percorso, per l'assunzione a tempo indeterminato per 3 anni».

21. 37. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: all'interno del con le seguenti: successivamente al.

21. 159. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: della durata massima di 250 ore.

21. 160. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: classi con la seguente: aree.

21. 162. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: secondo principi di semplificazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;

21. 164. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: secondo principi di semplificazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo principi di

valorizzazione che rispettino la valorizzazione delle competenze specifiche;

21. 165. Chimienti.

Al comma 2, lettera c) numero 4), sopprimere le parole: e di flessibilità.

21. 163. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento sul sostegno;

21. 166. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), al numero 3,) aggiungere in fine le seguenti parole: della durata massima di 250 ore.

21. 1080. Vacca.

Al comma 2, lettera c), al numero 4), sostituire le parole: secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata con le seguenti: secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata.

21. 1092. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) Aggiunta di classi di concorso per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e aggiunta di classi di concorso mediatori linguistico/culturali.

21. 25. Cimbro.

Al comma 2, lettera c), numero 5) dopo le parole: concorsi pubblici, aggiungere le seguenti: che garantiscano omogeneità di valutazione e selezione a livello regionale.

21. 206. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), numero 5), sopprimere le parole: e con graduatorie di durata triennale.

21. 167. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: basate sul fabbisogno indicati dagli uffici regionali, con una quota aggiuntiva pari al 20 per cento per coprire le supplenze.

21. 295. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis). riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, il cui insegnamento verrà riservato, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A;

21. 170. D'Uva.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

5-bis). l'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire

dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano;
21. 171. Marzana.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

6) l'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano.
21. 1089. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

21. 222. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera d) sostituire l'alea con la seguente:

«d) riordino delle modalità di assunzione dei dirigenti scolastici, con esplicita esclusione della elezione, della assunzione diretta da parte delle istituzioni scolastiche autonome e/o dell'utilitario ne degli stessi in attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche anche temporaneo, per periodi o per parte dell'orario;

riordino della formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso.

21. 258. Causin.

Al comma 2, lettera d), all'alea dopo le parole dei dirigenti scolastici, aggiungere le seguenti: in conformità con quanto previsto per la rimanente dirigenza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d):

sopprimere il numero 1);

al numero 2) sostituire le parole: di cui al numero 1) *con le seguenti:* attribuire al dirigente scolastico ai sensi della presente legge.

21. 18. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera d), alea dopo le parole: nonché *aggiungere le seguenti:* risoluzione dei contenziosi pendenti e.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) la risoluzione dei contenziosi pendenti riguardanti i concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, in deroga a quanto disciplinato dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, attraverso l'iscrizione dei soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 della legge n. 87 del 5 giugno 2014, all'interno di una graduatoria ad esaurimento;

21. 264. Piccone.

Al sostituire al punto d), alea sopprimere le parole: in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni

21. 44. Chimienti.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

21. 45. Vacca.

Al comma 2 lettera d) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'assunzione mediante corsi-concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, banditi secondo le modalità previste per la dirigenza pubblica, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge;

21. 23. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: per titoli ed esami aggiungere le seguenti: assorbendo sui posti vacanti prima tutti i vincitori del precedente concorso tramite mobilità interregionale.

21. 50. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge.

21. 47. Chimienti.

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: l'assunzione attraverso concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, per la selezione di candidati in possesso di competenze didattiche nonché manageriali e organizzative adeguate alle nuove funzioni di cui alla presente legge; aggiungere le seguenti: al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di uguaglianza della Costituzione) di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte, è indetto, in via transitoria, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso attivo con sentenza non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2,233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000

euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 1133. Capone.

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di uguaglianza della Costituzione, di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte, è indetto in via derogatoria e transitoria, entro 60 giorni dall'efficacia della presente, una selezione riservata per soli titoli e successivo corso abilitante di formazione, per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso attivo con sentenza amministrativa non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.

21. 9. Palese, Palmieri.

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte, è indetto, in via transitoria, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso attivo con sentenza non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.

21. 1. Gregori.

Al comma 2, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendo la partecipazione anche a docenti a tempo determinato con cinque anni di servizio;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis. l'istituzione di corsi-concorsi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente per il personale che ha attivo un contenzioso in corso avverso i bandi delle precedenti procedure concorsuali o che ha prestato servizio come dirigente per più di 36 mesi.

21. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) «All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «, il bando dispone che una quota dei posti,» inserire le seguenti: «non superiore al 50 per cento»;

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione ai soggetti già vincitori di concorso, agli idonei di concorsi a posti di dirigente scolastico sottoposti ad annullamento giurisdizionale, e a quelli che hanno avuto la conferma di incarichi di presidenza è concessa la possibilità di essere ammessi in sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Diversamente, i soggetti che hanno un contenzioso pendente avverso le prove di concorsi a posti di dirigente scolastico banditi entro la data del primo gennaio 2011, nonché avverso la rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, accedono alle prove scritte del concorso di ammissione alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

21. 5. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni, le parole: «Entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2015». Conseguentemente, al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:

a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.

b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.

21. 6. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - 4^o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, vengono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive;

21. 3. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) nelle Regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate;

21. 4. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

21. 48. Vacca.

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , limitatamente agli assunti con i nuovi concorsi.

21. 46. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo le parole: numero 1), inserire le seguenti: nonché con particolare riguardo alla formazione finalizzata alla prevenzione e alla gestione dello stress professionale e del logoramento psicofisico del personale docente.

21. 1135. Labriola.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).

21. 49. Vacca.

Al comma 2, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: e alla valutazione degli apprendimenti.

21. 51. Luigi Gallo, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

***21. 52.** Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

***21. 221.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

21. 1036. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva.

Al comma 2, lettera e) sostituire l'alea con la seguente:

e) favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento della lingua dei segni (LIS) e attraverso:

Conseguentemente, sostituire il punto 5) con il seguente:

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e della legge 8 ottobre 20110, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali.

21. 173. Coccia, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), all'alea dopo le parole: bisogni educativi speciali inserire le seguenti, nonché potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione ,inoltre introduzione di un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curricolari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curricolare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche.

21. 1097. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera e), alea, dopo la parola: speciali aggiungere le seguenti: , a partire dalla scuola dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione,.

21. 273. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), alea, dopo la parola: speciali inserire le seguenti: , a partire

dalla scuola dell'infanzia, statale o paritaria,.

21. 204. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera e) sopprimere il numero 1).

21. 55. Simone Valente, Vacca.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;

***21. 236.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;

***21. 1011.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), al numero 1), dopo le parole: attraverso l'istituzione di aggiungere le seguenti: una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di.

21. 84. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: docente di sostegno inserire le seguenti: che entrerà in ruolo a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma.

21. 1143. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) il raggiungimento per i bambini non udenti e udenti di pari opportunità di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini non udenti un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.

21. 207. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in modo da assicurare allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione e prevedendo il passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo di dieci anni;

21. 179. Coccia.

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in modo da assicurare allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione e prevedendo il passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo di dieci anni;

21. 1012. Catalano.

Al comma 1, lettera e), al numero 2) dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative le parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.

21. 1000. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.

21. 286. Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.

21. 87. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo annualmente il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità a livello provinciale.

21. 86. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel pieno rispetto del rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità.

21. 85. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), al numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.

***21. 203.** Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera e), al numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.

***21. 1001.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. la previsione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

****21. 245.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. la previsione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'interno sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

****21. 1021.** Catalano.

Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

gli indicatori per l'auto-valutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica, includono anche le iniziative volte a favore delle famiglie degli studenti interessati.

21. 265. Binetti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. riconoscimento della lingua italiana dei segni (US) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 187 del 18 luglio 1988, e alla risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 379 del 7 dicembre 1998;

6-ter. la previsione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche e la facoltà di scelta per l'alunno e per la sua famiglia tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento;

6-quater. l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/US) e l'oralismo, che a sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie;

6-quinquies. la previsione nei corsi di laurea universitari dell'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;

***21. 256.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. riconoscimento della lingua italiana dei segni (US) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 187 del 18 luglio 1988, e alla

risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 379 del 7 dicembre 1998;

6-ter. la previsione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche e la facoltà di scelta per l'alunno e per la sua famiglia tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento;

6-quater. l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/US) e l'oralismo, che a sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie;

6-quinquies. la previsione nei corsi di laurea universitari dell'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;

***21. 1032.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

6-ter. il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997;

***21. 246.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per

il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

6-ter. il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997;

***21. 1024.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione del percorso di formazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

6-ter. la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi deficit degli studenti;

****21. 250.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione del percorso di formazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

6-ter. la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi deficit degli studenti;

****21. 1026.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni

sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale *curriculum* individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

- a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;
- b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza;

***21. 178.** Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale *curriculum* individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

- a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;
- b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza;

***21. 1025.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;

21. 177. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

***21. 180.** Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

***21. 242.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

***21. 1018.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

****21. 172.** Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

****21. 1017.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la valorizzazione e il potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti;

21. 208. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. il raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione

equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS;

21. 209. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'istituto ed in possesso del titolo di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di neo formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (Legge 104/92 articolo 13 comma 3 e articolo 14 comma 6)».

21. 1114. Rocchi, Coccia, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;

***21. 255.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;

***21. 1031.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carica l'alunno;

****21. 253.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carica l'alunno;

****21. 1029.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

***21. 254.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

***21. 1030.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di un rimborso da parte delle regioni delle spese sostenute dagli studenti disabili per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa, con l'ulteriore previsione di escludere tali spese dal patto di stabilità delle regioni;

****21. 237.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di un rimborso da parte delle regioni delle spese sostenute dagli studenti disabili per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa, con l'ulteriore previsione di escludere tali spese dal patto di stabilità delle regioni;

****21. 1013.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di una adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni di disabilità e della documentazione relativa da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con essi convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;

***21. 238.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di una adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni di disabilità e della documentazione relativa da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con essi convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;

***21. 1014.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo, per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i *curricula vitae* di tutti gli operatori che

predispongono la summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;

****21. 239.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo, per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i *curricula vitae* di tutti gli operatori che predispongono la summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;

****21. 1015.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell'*International classification of functioning, disability and Health (ICF)* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

****21. 240.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell'*International classification of functioning, disability and Health (ICF)* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

***21. 1016.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis) la previsione del ricorso allo strumento della conciliazione pregiudiziale obbligatoria prima di avviare un'azione giurisdizionale, in caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e di assistenti per la comunicazione, al trasporto gratuito e, comunque, concernenti il diritto allo studio;

21. 1033. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

21. 241. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa i criteri e le strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;

***21. 243.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa i criteri e le strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;

***21. 1019.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

****21. 244.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

****21. 1020.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del *curriculum vitae* di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;

***21. 246.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del *curriculum vitae* di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;

***21. 1022.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;

****21. 247.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;

****21. 1023.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. Previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.

***21. 251.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. Previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.

***21. 1027.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adozione, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA, (disturbi specifici dell'apprendimento), fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspatialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa.

****21. 252.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adozione, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA, (disturbi specifici dell'apprendimento), fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di

attenzione, ascolto, memoria, visuspatialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa.

****21. 1028.** Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.

***21. 88.** Chimienti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.

***21. 287.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis). si provvede all'istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'Istituto ed in possesso dei titoli di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di neo formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (Legge n. 104 del 1992, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 6).

21. 147. Ciprini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

****21. 89.** Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

****21. 190.** Fassina, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

****21. 218.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera f), alinea sopprimere la parola: adeguamento

21. 90. Vacca.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 1).

***21. 91.** Vacca.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 1).

***21. 260.** Causin.

Al comma 2, lettera f), numero 1), dopo la parola: autogoverno inserire le

seguenti anche al fine di aumentare gli spazi e gli strumenti democratici.

21. 93. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f) numero 1) dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* nonché degli atti internazionali sul diritto all'istruzione;

Conseguentemente:

al numero 2) dopo le parole: tutte le componenti della comunità scolastica *aggiungere le seguenti:* secondo criteri di trasparenza e tempestività nelle comunicazioni;

al numero 4) sostituire le parole: la partecipazione *con le seguenti:* l'informazione, la partecipazione e i poteri decisionali.

21. 1005. Pagano.

Al comma 2, lettera f), al numero 1) aggiungere infine le seguenti parole: che rechi altresì la previsione dell'istituzione di un organo di gestione che affianchi il dirigente scolastico nell'espletamento dei suoi compiti, con particolare riferimento a quelli di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento nonché a quelli di gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

21. 1136. Labriola.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 2).

21. 92. Vacca.

Al comma 2, lettera f), numero 2), dopo le parole da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma *aggiungere le seguenti* fatta esclusione per le funzioni e le prerogative esclusive del dirigente scolastico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.16 come sostituito dall'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 17, decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

21. 261. Causin.

Al comma 2, lettera f), numero 2) dopo le parole: collegio dei studenti *aggiungere la parola:* deliberante.

21. 210. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera f), numero 6) sostituire le parole autonomia scolastica *con le seguenti* autoritarismo scolastico.

21. 94. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f), numero 6) sostituire le parole da anche attraverso la definizione *fino alla fine del numero con le seguenti* attraverso l'istituzione della Rete Educativa Nazionale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con articolazioni, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA); l'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono da individuarsi d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei avranno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca didattica-pedagogica, promuovere sperimentazione e sviluppo in funzione delle ultime ricerche pedagogiche in campo scientifico, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale e affiancando il personale docente per la formazione.

21. 95. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f), numero 7) sopprimere le parole da , anche in relazione fino alla fine del numero.

21. 96. Vacca.

Al comma 2, lettera f) numero 8) sostituire le parole da: di supporto alle fino alla fine del numero con le seguenti: di espressione di pareri su tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di istruzione e di indirizzo e coordinamento dell'offerta scolastica ai vari livelli.

21. 297. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale, il ripristino del Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articolo 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

21. 98. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

***21. 191.** Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

***21. 219.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità

di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

****21. 194.** Fioroni, Miotto, Malpezzi.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

****21. 227.** Centemero, Palmieri, Russo.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

****21. 233.** Pisicchio, Marguerettaz.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

- 1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
- 2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
- 3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

****21. 270.** Vignali, Scopelliti, Binetti.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

- 1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
- 2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
- 3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

****21. 275.** Gigli, Caruso, Lo Monte, Santerini.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

21. 99. Vacca.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2)

21. 101. Vacca.

Al comma 2, lettera g) sostituire il numero 2) con il seguente: il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formative, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis. il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

2-ter. la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.

21. 15. Gelmini.

Al comma 2, lettera g), numero 2), dopo le parole: attività didattico-laboratoriali *aggiungere le seguenti:* mediante il ripristino dei quadri orari in vigore precedentemente all'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88.

21. 100. Chimienti.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis. il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

2-ter. la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.

21. 13. Centemero.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«*2.bis.* il ripristino dei Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».

21. 1098. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). il ripristino dei Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard

internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;

21. 151. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera h),

conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

articolo 4-bis.

(Istituti Tecnici Superiori).

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria superiore;

diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.

3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle

prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00) e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

4. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti integrazioni:

alla lettera e) dopo la parola «statali» è aggiunto il seguente periodo: *«nonché le spese per frequenza dei percorsi indicati nell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori;»*;

alla lettera i-sexies), dopo la parola «riconosciuti» è aggiunto il seguente periodo: *«Istituti Tecnici Superiori»* e dopo la parola «diversa» è aggiunto il seguente periodo: *«, ovvero dagli studenti iscritti ai percorsi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 la cui sede sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa,»*;

alla lettera i-octies), dopo la parola «nonché» è aggiunto il seguente periodo: *«a favore degli Istituti Tecnici Superiori indicati al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,»* e dopo la parola «scolastica» è aggiunto il seguente periodo: *«degli Istituti Tecnici Superiori»*.

5. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo la parola «modificazioni,» è aggiunto il seguente periodo: *«nonché degli Istituti Tecnici Superiori indicati al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,»* e dopo la parola «scolastica» è aggiunto il seguente periodo: *«e dei suddetti Istituti Tecnici Superiori»*.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare

entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;

7. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera: *b1)* diploma di Tecnico Superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 - Efficienza energetica, del D.I. 7 Settembre 2011.

8. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica,».

9. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente lettera:

a1) diploma di Tecnico Superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 - Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

11. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,» sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

21. 174. Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

21. 220. Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 2, lettera h) numero 2).

21. 1102. Vacca.

Al comma 2, lettera h) numero 2) sostituire le parole: dei diplomati e al tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati con le seguenti all'incremento di nuovi iscritti.

21. 1104. Vacca.

Al comma 2, lettera h) sopprimere il numero 4).

***21. 296.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).

***21. 152.** Vacca.

Al comma 2, lettera h), numero 4), dopo le parole: la previsione di un contributo dovuto dagli studenti aggiungere le seguenti: e destinato all'Istituzione Scolastica per l'iscrizione.

21. 262. Causin.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis). l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.

21. 145. Marzana.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).

21. 102. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera h), numero 10), dopo la parola: industriale inserire: anche.

21. 103. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

***21. 22.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera i), alinea sostituire le parole da: istituzione del sistema integrato fino a: scuole dell'infanzia statali con le seguenti: trasformazione del

servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, con adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento del servizio in capo alle scuole di infanzia statali.

21. 302. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b), g), h), l), sono istituiti presso il Ministero dell'istruzione università e ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appositi tavoli tecnici con il coinvolgimento dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e delle Amministrazioni statali competenti.

21. 16. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: statali.

Conseguentemente alla medesima lettera, dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

7-bis) la modifica di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica, in tema di numero di alunni per classe, mediante la definizione, per le sezioni di scuola dell'infanzia, di un numero minimo di bambini non inferiore a 15 e un numero massimo non superiore a 20.

21. 1009. Pagano.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

***21. 24.** Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

***21. 186.** Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ghizzoni, Bossa, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Rubinato, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

***21. 212.** Falcone, Molea, Pinna.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

***21. 268.** Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

***21. 276.** Santerini, Gigli, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), alinea, sostituire la parola statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione;

21. 274. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole statali inserire le seguenti: e paritarie.

***21. 202.** Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), alinea dopo la parola statali inserire le seguenti: "e paritarie"

***21. 269.** Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i) dopo la parola: istruzione, sopprimere la parola cura.

21. 1067. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva.

Al comma 2, lettera i), numero 1) dopo le parole: la definizione aggiungere: entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge.

21. 108. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i) numero 1, dopo le parole: e dei servizi sociali aggiungere le seguenti: tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e.

***21. 1008.** Binetti.

Al comma 2, lettera i), al numero 1), dopo le parole: servizi sociali aggiungere le parole: e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia.

***21. 1129.** Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), punto 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che lo Stato e le regioni garantiscano la copertura delle spese relative al servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono alle famiglie l'effettiva iscrizione dei bambini, sul modello di erogazione e finanziamento delle prestazioni nell'ambito del sistema nazionale sanitario, con le modalità di accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori aventi i requisiti previsti dalla legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione, e prevedendo il finanziamento pubblico nei limiti del costo standard pro capite determinato tenuto conto di prefissati standard di qualità.

21. 200. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), punto 1.1) aggiungere, infine, le seguenti parole: di cui si potenzia l'offerta formativa con la reintroduzione nella scuola dell'infanzia della compresenza.

Conseguentemente:

al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/09, al primo periodo, la parola: 40 è sostituita dalla seguente: 50, e le parole: , con possibilità di estensione fino a 50 ore sono soppresse.

21. 107. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'estensione dell'orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Conseguentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe.

21. 288. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare, a far data dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia pubblica, statale o paritaria.

21. 201. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1), aggiungere infine la parola: statale.

21. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), punto 1.2) sopprimere le parole: la qualificazione universitaria e.

21. 106. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2) sopprimere la parola universitaria;

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.

***21. 196.** Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2) sopprimere la parola universitaria;

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.

***21. 1002.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.

21. 197. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.

***21. 1003.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), punto 1.3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione di tali standard, per i principi e i criteri di cui alla lettera i), è fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative;

21. 280. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), punto 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da adeguare al nuovo percorso dell'obbligo scolastico.

21. 289. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 2, lettera i) sopprimere il numero 4).

21. 281. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2 lettera i), sostituire il numero 4 con il seguente:

4) che lo Stato, per assicurare i livelli essenziali, oltre alla gestione diretta delle scuole d'infanzia statali, garantisca con trasferimenti diretti un cofinanziamento dei costi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Il restante cofinanziamento rimane a carico dei gestori dei servizi al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio e delle eventuali risorse trasferite dalle Regioni.

21. 1140. Russo, Palmieri.

Al comma 2, lettera i), al numero 4), dopo le parole: costi di gestione aggiungere le seguenti: delle scuole paritarie.

21. 1131. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere che la compartecipazione delle famiglie venga stabilita in maniera proporzionale rispetto al reddito, stabilendo anche una soglia minima di reddito entro cui è prevista la gratuità:.

21. 105. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 5).

21. 282. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 6).

***21. 11.** Centemero, Carfagna, Prestigiaco.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 6).

***21. 283.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: del sistema nazionale dell'istruzione.

21. 198. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 7) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da consultare prima dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla delega della lettera i).

21. 104. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis). l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in raccordo con il ministero dell'Interno, di un nucleo di valutazione dedicato al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi comunitari stanziati per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, con la rendicontazione di ogni voce di spesa effettivamente sostenuta dall'ente beneficiario per la realizzazione di un'operazione o di un progetto approvato mediante fatture quietanzate, o in alternativa, comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

21. 10. Centemero, Carfagna, Prestigiaco.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) la previsione, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di

finanziamento del sistema integrato della scuola dell'infanzia, al fine di calmierare le rette per la frequenza della scuola a carico delle famiglie, nelle Regioni dove le scuole dell'infanzia paritarie assicurano l'offerta formativa del servizio in misura superiore al 50 per cento della popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni, siano esclusi dal Patto di Stabilità i contributi erogati dagli enti locali a favore delle scuole.

21. 199. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis. l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno *standard* per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.

21. 1090. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

***21. 192.** Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

***21. 214.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) istituzione di un sistema nazionale di diritto allo studio, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, finalizzato a garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione: attraverso la definizione di livelli essenziali omogenei su tutto il territorio nazionale, con riferimento sia ai servizi sussidiari sia ai servizi alla persona.

21. 195. Marco Meloni, Ascani, Malpezzi.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con al seguente:

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale.

21. 1086. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l). la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale;

21. 123. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine le seguenti parole: delle prestazioni, prevedendo:

- 1) l'individuazione dei destinatari degli interventi e delle provvidenze ossia:
 - 1.2) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione;
 - 1.3) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione;
 - 1.4) gli enti locali;
 - 1.5) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscano in tale campo in base al principio di sussidiarietà.

2) Sono individuati quali servizi essenziali:

a) i servizi sussidiari quali: borse di studio e sovvenzioni; contributi economici per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico; servizi di ristorazione; agevolazione della mobilità; fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi; contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico;

b) i servizi alla persona quali: sussidi e servizi individualizzati per studenti diversamente abili e per studenti migranti; supporti per alunni ricoverati in ospedali e in case di cura e riabilitazione; supporti economici, organizzativi o di altro genere per realizzare progetti volti all'inclusione sociale di minori e adulti in condizioni di particolare difficoltà o disagio e per prevenire l'abbandono scolastico.

21. 187. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di prevedere:

a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;

b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni: la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo;

agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;

c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale: l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito.

21. 122. Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, d'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di minimi ineludibili di investimenti per le singole amministrazioni che tengano conto della totalità dei soggetti sventi diritto.

21. 119. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto allo studio.

21. 120. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere infine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la detraibilità delle spese sostenute da parte delle famiglie per i libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali.

21.1137. Labriola.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un incremento delle risorse.

21. 121. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1. l'implementazione della formazione nel settore delle arti nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2 l'attivazione da parte di scuole, o reti di scuole, di ogni ordine e grado di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3 il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle SMIM e l'aggiornamento dell'offerta formativa a anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di I grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

- 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado;
- 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici ed artistici implementando progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
- 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'Alta Formazione artistica e Musicale (AFAM) e all'Università;
- 6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione
- 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
- 8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero.

21. 1121. Crimi, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Narduolo, Pes, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

***21. 215.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

***21. 1088.** Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera m), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione, per quanto riguarda gli studenti, alla possibilità degli stessi di monitorare l'aggiornamento del curriculum di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

21.1138. Labriola.

Al comma 2, lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il parere del garante della privacy.

21. 125. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera m), sopprimere il numero 3).

21. 124. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

***21. 189.** Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

***21. 216.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali.

L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita rappresenta a sua volta un marchio - *ilbrand Italia* - che può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:

- 1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di governance del sistema;
- 2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico;
- 3) la programmazione pluriennale degli interventi;
- 4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;
- 5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;
- 6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative;
- 7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo.

21. 1112. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.

Al comma 2, lettera n), alinea, dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il MAECI ed il MIUR nella gestione rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero:.

21. 271. Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera n) punto 1) dopo le parole: delle competenze degli studenti inserire le seguenti: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI.

21. 1093. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n) sopprimere il numero 1).

21. 129. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei criteri contenuti nelle norme contrattuali;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: trattamento economico *aggiungere le seguenti:* del dirigente scolastico e;

b) al numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la revisione della normativa che disciplina l'attività scolastica all'estero da parte degli enti gestori per le iniziative scolastiche previste dall'articolo 638 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, al fine di realizzare gli obiettivi di promozione della lingua e cultura italiana;

c) al numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalle norme vigenti.

21. 272. Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera n), numero 1), dopo le parole: del personale docente e amministrativo *inserire le seguenti parole:* della scuola secondaria di secondo grado;

21. 128. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), sopprimere il numero 2).

21. 132. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.

***21. 290.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.

***21. 127.** Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato.

21. 126. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo la seguente lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) riordino delle disposizioni relative al personale ATA al fine di assicurare la parità di trattamento economico e giuridico su tutto il territorio nazionale, tenendo conto della necessità di valutare l'anzianità di servizio maturato presso gli end locali o gli altri enti pubblici. A tal fine, prevedere che al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sia riconosciuta l'anzianità

maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124.

21. 267. Pagano.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

***21. 217.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

***21. 135.** Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera o), al punto 1) dopo le parole: degli studenti *aggiungere le seguenti:* per il primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, anche con opportune modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009, e delle modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Conseguentemente, al punto 2) lettera o), comma 2, dopo le parole di Stato aggiungere le seguenti: dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010.

21. 1123. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Blazina, Ascani, D'Ottavio, Bossa, Pes, Mazzoli.

Al comma 2 lettera o) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) la revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti con il superamento della votazione in decimi per la scuola del primo ciclo; la valorizzazione della certificazione delle competenze attraverso l'adozione di un apposito modello stabilito con decreto ministeriale e negli anni intermedi di una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012.

21. 1106. Vacca.

Al comma 2 lettera o) punto 2) inserire in fine le seguenti parole: escludendo la prova Invalsi come prova d'esame.

21. 1107. Vacca.

Al comma 2 lettera o) punto 2) inserire infine le seguenti parole: , prevedendo per quello conclusivo del primo ciclo un'unica prova orale, deliberata dal Consiglio di classe su indicazioni del Collegio dei docenti dell'istituto scolastico, interdisciplinare e multimediale, che accerti il livello di competenze raggiunto dall'alunno.

21. 1108. Vacca.

Al comma 2, lettera o), numero 1), dopo le parole: delle competenze degli studenti *aggiungere le seguenti parole:* attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI;

21. 130. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di

Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

2-bis). revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza;

2-ter). prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;

21. 134. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza.

21. 131. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;

21. 133. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis. Previsione di un sistema di incentivi economici a favore delle imprese che promuovono strumenti volti a favorire la formazione in azienda e l'inserimento occupazionale attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***21. 8.** Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis. Previsione di un sistema di incentivi economici a favore delle imprese che promuovono strumenti volti a favorire la formazione in azienda e l'inserimento occupazionale attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***21. 257.** Vignali, Binetti.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis. Al fine di facilitare l'individuazione delle imprese nonché degli organismi che aderiscono ai progetti di alternanza scuola-lavoro, previsione di un apposito albo, o di una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge

580/1993, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

21. 14. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis. Istituzione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, di una unità di crisi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare gli interventi contro la dispersione scolastica. Tale unità di crisi è costituita da rappresentanti del MIUR, della Conferenza Stato Regioni e degli Uffici Scolastici Regionali.

21. 211. Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omo fobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale.

21. 1091. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) Trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:

- 1) Che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;
- 2) L'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;
- 3) Che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;
- 4) Che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica.

21. 1078. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e

per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

21. 1083. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). revisione e potenziamento dei percorsi formativi riguardanti i corsi scolastici di cittadinanza e costituzione attraverso: 1) l'implementazione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza della Costituzione italiana, dei principali organi della Repubblica italiana e del loro funzionamento; 2) l'introduzione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza, anche storica, del fenomeno mafioso.

21. 136. D'Uva, Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo: 1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica; 2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni; 3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni; 4) che sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica;

21. 137. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). revisione delle norme sulla parità scolastica prevedendo: 1) la non gratuità dell'attività di docenza; 2) la decadenza del riconoscimento della parità in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docenti e dirigente; 3) l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente dalle graduatorie di istituto della provincia in cui è ubicata la sede scolastica;

21. 138. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale;

21. 139. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

21. 148. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

21. 12. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

21. 182. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.

21. 291. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 3, sostituire le parole: il secondo periodo *con il seguente:* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque

adottati.

21. 1077. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di decreto sono trasmessi *inserire le seguenti:* al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: da parte delle Commissioni *inserire le seguenti:* e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

21. 1004. Caruso, Lo Monte.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

21. 1085. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

21. 150. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

21. 149. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Dottorato di ricerca sperimentale in materia di legislazione scolastica, finalizzato alla collaborazione al riordino della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione).

1. Al fine di garantire la qualità del riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2 del

suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 1, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari.

3. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:

a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 1, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere d), e), f) dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;

b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella misura indicata dal comma 2;

c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeriale allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;

d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della presente legge;

e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il Direttore Generale per il personale scolastico *pro tempore*, un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal Direttore Generale predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta;

f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari;

5. Il Direttore Generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la Commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa Commissione, oltre che dal predetto Direttore Generale, è composta da un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione

scolastica, dal Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un Dirigente tecnico da questi delegato e da un Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a circa euro 386.076, di cui 128.692 per l'anno accademico 2015/2016, euro 128.692 per l'anno accademico 2016/2017 ed euro 128.692 per l'anno accademico 2017/2018 mediante ulteriore corrispondente riduzione, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché di eventuali risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 01. Centemero, Sisto, Palmieri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Attivazione di corsi speciali per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità).

1. Gli Atenei possono attivare corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi del titolo di specializzazione di sostegno, purché in possesso di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2014/2015 incluso, almeno tre anni di servizio su posti di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

21. 02. Roccella, Scopelliti, Piccone.

ART. 22.

Sopprimere il comma 1.

***22. 3.** Vacca, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.

***22. 18.** Rampelli.

Sopprimere il comma 1.

***22. 20.** Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***22. 1000.** Caruso, Lo Monte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è applicato fino all'attuazione dell'organico dell'autonomia.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle more dell'espletamento del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 104/2013 convertito in legge 128/2013 il docente con funzioni vicarie delle scuole prive di dirigente scolastico ha diritto all'esonero dall'insegnamento. Le maggiori spese vengono coperte dai risparmi attuati dalla mancata assunzione dei dirigenti.

22. 11. Carocci, Mazzoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

22. 13. Terrosi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

22. 19. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: non è richiesto a scuola *con le seguenti:* Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

22. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 sostituire le parole : non è richiesto *con le seguenti:* è previsto.

22. 5. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1 sostituire le parole : non è richiesto *con le seguenti:* è obbligatorio.

22. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

***22. 2.** Piccione.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

***22. 4.** Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 2.

22. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.

22. 6. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga all'articolo 8, comma 7, i docenti che lavorano presso le scuole paritarie oggetto di proposte di assunzione nella scuola statale possono chiedere, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare, per un massimo di due anni scolastici, la presa di servizio al fine di poter completare il ciclo di istituzione. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del Dirigente scolastico statale».

22. 1002. Rubinato, Fioroni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 comma 7, i docenti oggetto di proposta di assunzione possono richiedere con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare per un massimo di due anni scolastici la presa di servizio. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del dirigente scolastico».

22. 1003. Rubinato, Fioroni.

Sopprimere il comma 5.

***22. 1.** Piccione.

Sopprimere il comma 5.

***22. 8.** Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 5.

***22. 15.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

***22. 17.** Rampelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.

22. 9. Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione e adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.

22. 12. Terrosi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È istituita l'Area di Contrattazione separata della docenza e il Consiglio superiore della Docenza composto in maggioranza da docenti.

22. 16. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.

22. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e le norme fino alla fine.

22. 10. Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di adeguare le disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione ed il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.

5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al precedente comma, per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13.

22. 14. Blazina.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano).

1. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
2. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
3. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, le materie su cui vertono gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e le relative prove sono annualmente determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 60 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento.

Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine, la formazione nella madre lingua e l'abilitazione

all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

5. La Provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

6. La Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i programmi di esame, le tabelle di valutazione dei titoli e le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed ! ovvero dei corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento del personale docente.

7. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

22. 01. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire la parola: docente con le seguenti: docente e ATA.

23. 1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Sono soppresse e cessano di produrre i loro effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge le seguenti norme:

articolo 7, comma 2, lettere *b), h), l), p), r)* del d.lgs. 297/1994;

OrizzonteScuola.it

articolo 7 del d.lgs. 297/1994, comma 6;

articolo 9, comma 2, del d.lgs. 297/1994 dopo le parole «conto consuntivo» e fino alla fine del periodo;

articolo 9, comma 3, del d.lgs. 297/1994 dopo le parole «su proposta della giunta» fino a «sulle seguenti materie»;

articolo 9, comma 3, del d.lgs. 297/1994 lettere *a)* e *b)*;

articolo 9 del d.lgs. 297/1994 commi 4, 5, 6, 9, 11, 12;

articolo 396 del d.lgs. 297/1994;

articolo 25 del d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.lgs. 150/2009, commi 2 e 6.

23. 4. Causin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regio decreto 5 febbraio 1928 sono soppressi.

23. 2. Pisano, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppressi.

23. 3. Terrosi, Iacono.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

23. 01. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Entra in vigore).

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24. 01000. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.